

Regione Lazio

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 5 novembre 2015, n. G13447

Approvazione della modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) adottata in sede di Conferenza Unificata, nella seduta del 26 febbraio 2015 (Repertorio n. 20/CU), e delle relative Linee Guida.

Oggetto: Approvazione della modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) adottata in sede di Conferenza Unificata, nella seduta del 26 febbraio 2015 (Repertorio n. 20/CU), e delle relative Linee Guida.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI CONCERTO CON IL DIRETTORE DELLA
DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA' E RIFIUTI
E CON IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE,
AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Relazioni Istituzionali della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”* e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”*;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, recante *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

VISTO il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”*;

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.”*

CONSIDERATO che la Regione Lazio, in data 22 luglio 2014, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 502, ha approvato l'“Atto di indirizzo relativo all'adozione dei “Moduli unificati e semplificati per la presentazione dell'istanza del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia” adottati in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 12 giugno 2014 (Rep. Atti n. 67/CU)”, e, successivamente, in data 23 dicembre 2014, con Determinazione dirigenziale n. G18732, ha adottato la relativa modulistica di riferimento;

CONSIDERATO che, proseguendo nelle finalità di semplificazione amministrativa, la Regione Lazio, con Determinazione dirigenziale n. G01308 del 13 febbraio 2015, ha approvato i moduli unificati e standardizzati per la presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera, approvati in data 18 dicembre 2014 dalla Conferenza Unificata a seguito dell'accordo sancito tra il Governo, le Regioni, gli Enti locali;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*;

VISTA la seduta della Conferenza Unificata del 13 novembre 2014 nella quale è stata sancita l'intesa tra il Governo, le Province e gli Enti Locali concernente le linee di indirizzo condivise e l'Agenda per la Semplificazione per il triennio 2015-2017. (Semplificazione e Pubblica Amministrazione). Intesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281”;

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 1° dicembre 2014 ha approvato l'Agenda per la semplificazione 2015-2017, come condivisa nella Conferenza Unificata del 13 novembre 2014;

CONSIDERATO che il Governo, le Regioni e gli enti locali hanno assunto un impegno comune, con un cronoprogramma definito, per assicurare l'effettiva realizzazione di obiettivi di semplificazione, indispensabili per recuperare il ritardo competitivo dell'Italia, e liberare le risorse per tornare a crescere e cambiare realmente la vita dei cittadini e delle imprese;

CONSIDERATO che il suddetto cronoprogramma prevede, al punto 5.7, l'adattamento della modulistica AUA alle specificità regionali entro giugno 2015;

VISTA l'Intesa, in sede di Conferenza Unificata del 26 febbraio 2015 (Repertorio n. 20/CU) sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, recante il modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA);

CONSIDERATO che la domanda di AUA va presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), così come indicato all'articolo 4 del D.P.R. 59/2013;

VISTA la legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, recante *“Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”*;

CONSIDERATO, in particolare, l'art. 2, commi 56 e 58, della già citata L.R. 7/2014, il quale dispone, tra l'altro, che *“la Regione, in attuazione del principio di leale collaborazione e in conformità alla normativa statale vigente in materia, promuove la funzionalità ed operatività del sistema degli sportelli unici su tutto il territorio regionale [...]”* ed inoltre, che, *“Gli sportelli unici adottano il sistema di standardizzazione dei procedimenti e di unificazione della modulistica in formato elettronico [...]”*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 378 del 28 luglio 2015 recante *“Atto di indirizzo relativo all'adozione del modello semplificato e unificato per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) adottato in sede di Conferenza Unificata, nella seduta del 26 febbraio 2015 (Repertorio n. 20/CU)”*;

CONSIDERATO che con il suddetto atto è stato demandato al Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive, di concerto con i Direttori regionali competenti, l'adeguamento alle disposizioni regionali di settore del suddetto modello adottato in sede di Conferenza Unificata, nella seduta del 26 febbraio 2015 (Repertorio n. 20/CU);

VISTA la modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) (Allegato 1) adottata in sede di Conferenza Unificata, nella seduta del 26 febbraio 2015 (Repertorio n. 20/CU), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, come rielaborata dalla Direzione regionale per lo Sviluppo economico, di concerto con la Direzione regionale Territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti e con la Direzione regionale Infrastrutture, ambiente e politiche abitative, nonché in collaborazione con il Tavolo permanente per gli interventi SUAP, costituito presso la Regione Lazio, con la partecipazione dei tecnici ed esperti delle strutture regionali coinvolte, di alcuni Comuni del territorio che rappresentano le diverse modalità gestionali dello sportello unico, di LAIT S.p.A., di Infocamere S.p.A. e delle Camere di Commercio, per

definire un sistema informatizzato di standardizzazione dei procedimenti e di omogeneizzazione della modulistica su tutto il territorio regionale;

CONSIDERATO che la modulistica allegata al presente provvedimento, quale parte integrante dello stesso, si pone quale esclusivo modello di riferimento nella Regione Lazio per gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) al fine di assicurare uniformità di applicazione sull'intero territorio regionale, fermo restando che le Amministrazioni comunali potranno eventualmente integrare tale modulistica in relazione agli specifici regolamenti locali;

CONSIDERATO che, per quanto sopra, si rende necessario provvedere all'approvazione della modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

RAVVISATA la necessità di accompagnare tale modulistica con la predisposizione di apposite Linee Guida, che allegate al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegato 2), aventi l'obiettivo di facilitare la conforme interpretazione della modulistica stessa, specie in fase di prima applicazione;

RITENUTO pertanto di dover approvare la modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) adottata in sede di Conferenza Unificata, nella seduta del 26 febbraio 2015 (Repertorio n. 20/CU) (Allegato 1) e delle relative Linee Guida (Allegato 2), che allegati al presente atto ne costituiscono parti integranti e sostanziali;

DETERMINA

per i motivi descritti in premessa, che si richiamano integralmente e sostanzialmente:

- di approvare la modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- di approvare le Linee Guida per la prima applicazione della modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) che allegate al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
- di invitare tutte le amministrazioni comunali della Regione Lazio a rendere conforme la modulistica attualmente in uso ai suddetti moduli unificati e standardizzati, così come approvati dal presente atto;
- di pubblicare il presente atto sul bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul portale della Regione Lazio, nonché sul portale www.impresainungiorno.gov.it.

Il Direttore
Rosanna Bellotti

ALLEGATO 1

Al SUAP del Comune di _____ <input type="checkbox"/> Istanza senza contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi (art.4 comma 7 del DPR 59/2013) <input type="checkbox"/> Istanza con contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi (art.4 commi 4 o 5 del DPR 59/2013)	<input type="checkbox"/> Esente bollo in quanto ente pubblico <input type="checkbox"/> Bollo assolto in forma virtuale <input type="checkbox"/> Bollo assolto in forma non virtuale
---	---

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA

(ai sensi del d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59)

1. DATI DEL GESTORE

Cognome _____	Nome _____
codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
nato a _____	prov. _ _ / stato _____ nato il _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
residente in _____	prov. _ _ / stato _____
indirizzo _____	n. _____ C.A.P. _ _ _ _ _ _
PEC / posta elettronica _____ Telefono fisso / cellulare _____	
in qualità di <input type="checkbox"/> Titolare <input type="checkbox"/> Legale rappresentante <input type="checkbox"/> Altro _____	

2. DATI DEL REFERENTE AUA (compilare solo se il referente AUA non coincide con il gestore)

Cognome _____	Nome _____
codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
in qualità di _____	
nato a _____	prov. _ _ / stato _____ nato il _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
residente in _____	prov. _ _ / stato _____
indirizzo _____	n. _____ C.A.P. _ _ _ _ _ _
PEC _____ posta elettronica ordinaria _____	
Telefono fisso / cellulare _____	

3. DATI DELLA DITTA / SOCIETA' / IMPRESA

Ragione sociale _____	
codice fiscale / p. IVA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
Iscritta alla C.C.I.A.A. di _____	prov. _ _ / n. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
con sede in _____	prov. _ _ / stato _____ località _____
indirizzo _____ n. _____	
C.A.P. _ _ _ _ _ _	Telefono fisso / cell. _____ fax. _____
PEC _____ posta elettronica ordinaria _____	

4. DATI DELL'IMPIANTO / STABILIMENTO / ATTIVITA'**4.1 Dati generali**

Denominazione dell'impianto/stabilimento/attività _____

sito nel Comune di _____ prov. ____/____/____

Descrizione attività principale _____

4.2 Inquadramento territoriale (*)

Coordinate geografiche	Lat _____ Long _____
	Nel sistema di riferimento (UTM 32 / ED50/WGS84) _____
Dati catastali	foglio _____ particella _____

4.3 Attività svolte

Breve descrizione del ciclo produttivo

Attività principale _____ Codice ATECO ____/____/____/____/____/____/____/____/____

Attività secondaria _____ Codice ATECO ____/____/____/____/____/____/____/____/____

4.3.1 Produzioni (compilare solo nel caso l'attività realizzi produzioni) (*)

Attività	Tipologia di prodotti	Quantità	u.m.
<i>codice ATECO</i>	<i>prodotto 1</i>		
<i>codice ATECO</i>	<i>prodotto 2</i>		
<i>codice ATECO</i>	<i>prodotto ...</i>		

4.3.2 Materie prime e ausiliarie (per ciascun prodotto, compilare solo in presenza di materie prime, additivi, catalizzatori, miscele, prodotti intermedi) (*)

Produzione	Tipologia di materie prime e ausiliarie	Quantità annua	u.m.	Modalità di stoccaggio/deposito
<i>prodotto 1</i>				
<i>prodotto 1</i>				
<i>prodotto ...</i>				

☐ si allegano le schede di sicurezza delle materie prime (solo per le emissioni in atmosfera e scarichi con sostanze pericolose)

4.4 Caratteristiche occupazionali (*)

Numero totale addetti (*)	
Numero di addetti stagionali (*)	
Periodo di attività (ore/giorno)	
Periodo di attività (giorni /anno)	
Periodo di attività (mesi/anno)	
Periodo di attività (giorni/settimana)	

IL GESTORE DELL'IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITA' RICHIEDE**5. ISTANZA**

☐ **rilascio** dell'Autorizzazione Unica Ambientale

☐ **modifica sostanziale** dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. ____ del _____

☐ **rinnovo** dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. ____ del _____

per le seguenti autorizzazioni o comunicazioni ricomprese nell'AUA¹:

- ☐ autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni (di seguito Codice dell'ambiente);
- ☐ rinnovo ☐ nuova ☐ modifica sostanziale ☐ proseguimento senza modifiche ☐ modifica non sostanziale
- ☐ comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- ☐ rinnovo ☐ nuova ☐ modifica sostanziale ☐ proseguimento senza modifiche ☐ modifica non sostanziale
- ☐ autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Codice dell'ambiente;
- ☐ rinnovo ☐ nuova ☐ modifica sostanziale ☐ proseguimento senza modifiche ☐ modifica non sostanziale
- ☐ autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272, comma 2, del Codice dell'ambiente;
- ☐ rinnovo ☐ nuova ☐ modifica sostanziale ☐ proseguimento senza modifiche ☐ modifica non sostanziale
- ☐ comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- ☐ rinnovo ☐ nuova ☐ modifica sostanziale ☐ proseguimento senza modifiche ☐ modifica non sostanziale
- ☐ autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- ☐ rinnovo ☐ nuova ☐ modifica sostanziale ☐ proseguimento senza modifiche ☐ modifica non sostanziale
- ☐ comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Codice dell'ambiente ;
- ☐ rinnovo ☐ nuova ☐ modifica sostanziale ☐ proseguimento senza modifiche ☐ modifica non sostanziale
- ☐ altri atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale compresi nell'AUA in base alla normativa regionale (specificare) _____

¹ Barrare solo le caselle corrispondenti alle autorizzazioni/comunicazioni di cui si necessita per l'avvio o la prosecuzione dell'attività

☐ rinnovo ☐ nuova ☐ modifica sostanziale ☐ proseguimento senza modifiche ☐ modifica non sostanziale

E A TAL FINE, allega le schede di seguito indicate o, nel caso in cui non siano mutate le condizioni di esercizio alla base del precedente titolo autorizzativo, effettua ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, le dichiarazioni che seguono

- ☐ **ALLEGA LA SCHEDA A** contenente i dati e le informazioni necessari per **gli scarichi di acque reflue**
- ☐ **DICHIARA** l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Autorizzazioni e titoli ambientali ex art. 3 DPR 59/2013" relativamente agli scarichi di acque reflue
- ☐ **ALLEGA LA SCHEDA B** contenente i dati e le informazioni necessari per **l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue**
- ☐ **DICHIARA** l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue
- ☐ **ALLEGA LA SCHEDA C** contenente i dati e le informazioni necessari per **le emissioni in atmosfera per gli stabilimenti in procedura di autorizzazione ordinaria (art. 269 D.lgs. 152/2006)**
- ☐ **DICHIARA** l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti
- ☐ **ALLEGA LA SCHEDA D** contenente i dati e le informazioni necessari per **le emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga in procedura di autorizzazione in via generale (art 272 comma 2 del d.lgs 152/2006)**
- ☐ **DICHIARA** l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga
- ☐ **ALLEGA LA SCHEDA E** contenente i dati e le informazioni inerenti **l'impatto acustico**
- ☐ **DICHIARA** l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente all'impatto acustico
- ☐ **ALLEGA LA SCHEDA F** contenente i dati e le informazioni necessari per **l'utilizzo dei fanghi** derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
- ☐ **DICHIARA** l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente all'utilizzazione dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura
- ☐ **ALLEGA LA SCHEDA G1** contenente i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento delle **operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi**
- ☐ **DICHIARA** l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi
- ☐ **ALLEGA LA SCHEDA G2** contenente i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento delle **operazioni di recupero di rifiuti pericolosi**
- ☐ **DICHIARA** l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle operazioni di recupero di rifiuti speciali pericolosi

6. DICHIARAZIONI

DICHARA INOLTRE

6.1 Titoli abilitativi in materia ambientale sostituiti dall'AUA

che l'impianto/stabilimento/attività risulta in possesso dei seguenti titoli abilitativi in materia ambientale

Scheda interessata	Ente	N° prot/RU.	del	Scadenza
<i>(ad es.: scheda A – scarichi)</i>				

6.2. Certificazioni ambientali volontarie

che sono state ottenute le seguenti certificazioni ambientali volontarie:

Certificazione	Autorità che ha rilasciato la certificazione	Numero	Data di emissione	Note

6.3 Ulteriori dichiarazioni☐ che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente☐ che l'attività è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente:

☐ che l'autorità competente _____ alla verifica di VIA ha valutato la non assoggettabilità del progetto alla VIA con provvedimento n. _____ del _____

☐ che l'autorità competente _____ alla verifica di VIA ha valutato l'assoggettabilità del progetto alla VIA ed emesso provvedimento n. _____ del _____

☐ che l'attività non ricade in verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa vigente☐ che l'attività non è assoggettata all'AIA ai sensi del Codice dell'ambiente

ALLEGATO 1

SCHEDA A – SCARICHI DI ACQUE REFLUE

A.1 Quadro sinottico degli scarichi finali

che nell'impianto/stabilimento/attività sono presenti i seguenti scarichi, indicati sulla planimetria allegata, così come riportato nel quadro sinottico

TIPOLOGIA DELLE ACQUE REFLUE CONVOGLIATE AI DIVERSI SCARICHI (*)	TIPOLOGIA DI RECAPITO PER CIASCUNO SCARICO (ESISTENTE E NUOVO) (*)					TIPOLOGIA RICHIESTA SPECIFICA E SCARICHI INTERESSATI		
	Rete fognaria	Acque superficiali	Suolo ¹ o strati superficiali del sottosuolo	Acque ² sotterranee	Rilascio	Modifica sostanziale	senza modifica sostanziale (*)	Rinnovo con modifica sostanziale (*)
a) Industriali	es. S1, S3				es. S1, S3			
b) Industriali contenenti sostanze pericolose								
c) Industriali assimilate alle domestiche					es. S2			
d) Domestiche			es. S4				es. S4	
e) Urbane								
f) Prima pioggia								

¹ specificare le condizioni di deroga di cui all'articolo 103 del Codice dell'ambiente

² specificare le condizioni di deroga di cui all'articolo 104 del Codice dell'ambiente

A.2 Ciclo produttivo e utilizzo dell'acqua

1	Descrizione attività (*)	<input type="checkbox"/> Industriale <input type="checkbox"/> Artigianale <input type="checkbox"/> Commerciale <input type="checkbox"/> Servizio <input type="checkbox"/> Altro [specificare]
2	Descrizione del ciclo produttivo	Descrizione sintetica del ciclo produttivo e dell'utilizzo dell'acqua (da non compilare nel caso di usi civili)
3	Materie lavorate, prodotte, utilizzate (*)	elencare le materie prime, gli additivi, i catalizzatori, i prodotti intermedi, i prodotti finiti (compilazione alternativa alle tabelle 4.3.1 e 4.3.2 della parte generale)

A.3. Quadro dei prelievi

- ☐ Non viene effettuato alcun prelievo idrico
- ☐ Il prelievo idrico relativo all'insediamento in esame viene effettuato nelle modalità specificate nel seguente quadro sinottico:

Fonte	Denominazione (*)	Coordinate geografiche (*)		Dati concessione al prelievo	Prelievo massimo autorizzato (*)	Prelievo medio effettivo (*)	Utilizzazione (*)				Riuso	Qt. riutilizzata (*)
		x	y				Domestiche	Industriali	Processo	Altro		
Sorgenti				Ente, data, n° concessione	m ³ / anno	m ³ / anno	%	%	%	%	Sì / No	m ³ / anno
Acquedotto												
Corpo idrico superficiale												
Pozzi												
Altro												
[specificare]												

Presenza di contatori

☐ Sì ☐ No

A.4. Descrizione dei punti di scarico (sezione da redigere per ciascun punto di scarico finale)

Denominazione scarico SF N. _____ (come riportati nel quadro sinottico degli scarichi finali (A.1) del modulo e come riportato in planimetria)

1	Coordinate geografiche (*)	Lat _____ Long _____ Nel sistema di riferimento (UTM 32 / ED50/WGS84) _____
2	Destinazione dello scarico	Indicare se acque superficiali / fognatura / suolo o strati superficiali del sottosuolo / acque sotterranee / altro (*) Indicare la denominazione/codice del recapito (nel solo caso di acque superficiali ed eventualmente in rete fognaria)
3	Autorizzazione ai fini idraulici	Solo per recapito in corpo idrico superficiale demaniale

4	Modalità di scarico	Indicare se continuo / saltuario / periodico	se periodico, indicare la frequenza (ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno)
5	Quantità di acqua reflua scaricata	Portata media	(*)
		Portata massima	(*)
		Volume massimo	(*)
		Misuratore di portata	Indicare se presente
6	Tipologia di acque reflue che recapitano nello scarico	Aggiungere scheda A1 <input type="checkbox"/> Domestico <input type="checkbox"/> Assimilabile al domestico <input type="checkbox"/> Industriale <input type="checkbox"/> Altro (*)	
7	Sistema di pre-trattamento	<input type="checkbox"/> Nessuno <input type="checkbox"/> Fisico <input type="checkbox"/> Chimico <input type="checkbox"/> Biologico <input type="checkbox"/> Altro [specificare] Presenza di pozzetto/i di ispezione <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
8	Scarichi in forma associata (solo con gestione giuridica)	Nello scarico confluiscono reflui provenienti da altri stabilimenti <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Se nello scarico confluiscono reflui provenienti da altri stabilimenti, fornire le seguenti informazioni per ogni stabilimento i cui reflui confluiscono nello scarico Ragione sociale _____ Partita IVA _____ Indirizzo _____ Codice ATECO attività produttiva (*) _____	

	Portata media giornaliera _____	Volume annuo (m ³ /anno) _____																																																												
	Presenza di pozzetto/i di ispezione <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No																																																													
9	Caratteristiche qualitative dello scarico terminale	<p>Elencare le sostanze inquinanti presenti nello scarico terminale. La qualità è presunta se scarico nuovo, è effettiva se scarico esistente</p> <table><thead><tr><th>PARAMETRO</th><th>CONCENTRAZIONI</th><th>QUANTITÀ GIORNALIERA SCARICATA</th><th>QUANTITÀ MENSILE SCARICATA (*)</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	PARAMETRO	CONCENTRAZIONI	QUANTITÀ GIORNALIERA SCARICATA	QUANTITÀ MENSILE SCARICATA (*)																																																								
PARAMETRO	CONCENTRAZIONI	QUANTITÀ GIORNALIERA SCARICATA	QUANTITÀ MENSILE SCARICATA (*)																																																											
10	Presenza di sostanze pericolose ²	<p>Presenza nelle acque di scarico e/o nello stabilimento delle sostanze pericolose indicate nelle tabelle 1/A (Standard di qualità nella colonna d'acqua per le sostanze dell'elenco di priorità) 2/A (Standard di qualità nei sedimenti) 1/B (Standard di qualità ambientale per alcune delle sostanze appartenenti alle famiglie di cui all'Allegato 8) e 3/B (standard di qualità ambientale per la matrice sedimenti per alcune delle sostanze diverse da quelle dell'elenco di priorità, appartenenti alle famiglie di cui all'Allegato 8) dell'allegato 1, parte III, del Codice dell'ambiente</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se presenti, compilare la tabella sottostante</p> <table><thead><tr><th colspan="10">DATI SULLE SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI NELL'INSEDIAMENTO E / O NELLO SCARICO</th></tr><tr><th colspan="2">SOSTANZA PERICOLOSA</th><th colspan="3">PRESENZA NELL'INSEDIAMENTO</th><th colspan="5">PRESENZA NELLO SCARICO</th></tr><tr><th>NUMERO CAS</th><th>ELEMENTO / COMPOSTO / SOSTANZA</th><th>PRODOTTO A</th><th>TRASFORMATO A</th><th>UTILIZZATO A</th><th>PRESUNTO A</th><th>VERIFICATO A</th><th colspan="3">CONCENTRAZIONE</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>MINIMA</th><th>MEDIA</th><th>MASSIMA</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></thead></table> <p>Nello stabilimento si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5, parte III, del Codice dell'ambiente e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del decreto suddetto o degli aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4 dell'allegato 5 (art. 125 comma 2 del Codice dell'ambiente)</p>	DATI SULLE SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI NELL'INSEDIAMENTO E / O NELLO SCARICO										SOSTANZA PERICOLOSA		PRESENZA NELL'INSEDIAMENTO			PRESENZA NELLO SCARICO					NUMERO CAS	ELEMENTO / COMPOSTO / SOSTANZA	PRODOTTO A	TRASFORMATO A	UTILIZZATO A	PRESUNTO A	VERIFICATO A	CONCENTRAZIONE										MINIMA	MEDIA	MASSIMA																				
DATI SULLE SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI NELL'INSEDIAMENTO E / O NELLO SCARICO																																																														
SOSTANZA PERICOLOSA		PRESENZA NELL'INSEDIAMENTO			PRESENZA NELLO SCARICO																																																									
NUMERO CAS	ELEMENTO / COMPOSTO / SOSTANZA	PRODOTTO A	TRASFORMATO A	UTILIZZATO A	PRESUNTO A	VERIFICATO A	CONCENTRAZIONE																																																							
							MINIMA	MEDIA	MASSIMA																																																					

² **Sostanze pericolose:** Per sostanze pericolose si intendono quelle definite dal Codice dell'ambiente, parte III, art.74, comma 2, lettera ee): "sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe" .Tra queste rientrano anche le sostanze pericolose prioritarie indicate nella successiva lettera ff).

☐ Sì ☐ No Se presenti, compilare la tabella sottostante

DATI SULLE SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI NELL'INSEDIAMENTO E / O NELLO SCARICO						
SOSTANZA PERICOLOSA		PRESENZA NELL'INSEDIAMENTO			PRESENZA NELLO SCARICO	
NUMERO CAS	ELEMENTO / COMPOSTO / SOSTANZA	PRODOTT A	TRASFORMAT A	UTILIZZAT A	PRESUNT A	VERIFICAT A
					CONCENTRAZIONE	
					MINIMA	MASSIMA

Nello stabilimento si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5, parte III, al Codice dell'ambiente e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del decreto suddetto o degli aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4 dell'allegato 5 (art. 125 comma 2 del Codice dell'ambiente)

☐ Sì ☐ No Se presenti, compilare la tabella sottostante (*)

A	B (T/ANNO)	C (m ³ /H)	CICLO PRODUTTIVO
			Cadmio
			Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)
			Mercurio (settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)
			Esaclorocicloesano (hch)
			Ddt
			Pentaclorofenolo (pcpp)
			Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin
			Esaclorobenzene (hcb)
			Esaclorobutadine
			Cloroformio
			Tetracloruro di carbonio
			1,2 dicloroetano (edc)

[illegible]

A6.1	Composizione nel punto di recapito terminale	<p>Lo scarico terminale è costituito dai seguenti scarichi parziali (*)</p> <div><input type="checkbox"/> Acque reflue industriali da processi produttivi</div> <div><input type="checkbox"/> Acque reflue industriali di raffreddamento</div> <div><input type="checkbox"/> Acque reflue industriali di lavaggio</div> <div><input type="checkbox"/> Acque reflue meteoriche di dilavamento</div> <div><input type="checkbox"/> Acque reflue domestiche</div> <div><input type="checkbox"/> Acque reflue assimilate</div> <div><input type="checkbox"/> Altro (acque reflue meteoriche, ecc.)</div>
-------------	--	--

A.6.2. Se il refluo viene allontanato in **ACQUE SUPERFICIALI** specificare:

CORPO RECETTORE	DENOMINAZIONE	NATURA DEL CORPO RECETTORE (*)	PORTATA MEDIA (m ³ /SEC) (*)	PORTATA MINIMA (m ³ /SEC) (*)	N° GIORNI CON PORTATA NULLA (*)
Corpo idrico superficiale		(naturale/artificiale: corso d'acqua, lago aperto, lago chiuso, mare)/canali di bonifica)			

A.6.3. Se il refluo viene allontanato sul **SUOLO/STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO*** specificare:

1	Distanza dal più vicino corpo idrico	mt	
2	Distanza minima dalla rete fognaria pubblica (*)	mt	
3	Possibilità di convoglio o riutilizzo (*)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	In caso negativo, motivare l'impossibilità di convogliare i reflui in corpo idrico, in altre reti fognarie o di destinarli al riutilizzo
4	Distanza da punti di captazione o derivazione (*)	Lo scarico terminale al suolo o negli strati superficiali del sottosuolo rispetta la distanza di almeno 200 m da eventuali punti di captazione o di derivazione di acque destinate al consumo umano (art. 94 del Codice dell'ambiente)? <input type="checkbox"/> Sì	
5	Tramite di dispersione nel sottosuolo	<input type="checkbox"/> Pozzo assorbente <input type="checkbox"/> Condotta disperdente	
6	Profondità dal piano campagna (*)	mt	
7	Distanza minima dai confini di proprietà del sistema disperdente	mt	

* Lo scarico su suolo è ammesso solo quando sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici superficiali nel rispetto dei valori limite di cui al Codice dell'ambiente . (art. 103 del Codice dell'ambiente: d.G.R. n. 219/2011)

Le distanze dal più vicino corpo idrico superficiale oltre le quali è permesso lo scarico sul suolo sono riportate al volume dello scarico stesso secondo il seguente schema:

a) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane:

- _____ metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 500 m³
- 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e 5000 m³
- 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 5001 e 10.000 m³

b) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali.

- 1.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 100 m³
- 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 101 e 500 m³
- 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e 2.000 m³

Gli scarichi aventi portata maggiore di quelle su indicate devono in ogni caso essere convogliati in corpo idrico superficiale, in fognatura o destinati al riutilizzo. (all. 5 Parte III del Codice dell'ambiente)

A.7. Sistema di depurazione delle acque reflue industriali/urbane (*)

1	Gestore dell'impianto di depurazione	<input type="checkbox"/> Fisico <input type="checkbox"/> Chimico <input type="checkbox"/> Biologico <input type="checkbox"/> Altro (è possibile barrare più caselle)	
2	Tipo di trattamento dell'impianto		
3	Potenzialità nominale di progetto dell'impianto	<input type="checkbox"/> Abitanti equivalenti _____ (da barrare in caso di scarico urbano) <input type="checkbox"/> m ³ /h _____ (da barrare in vaso di scarico industriale)	
4	Caratteristiche impianto di depurazione	linee acqua (n. linee ____) <input type="checkbox"/> vasche di accumulo <input type="checkbox"/> grigliatura grossolana <input type="checkbox"/> grigliatura fine <input type="checkbox"/> dissabbiatura <input type="checkbox"/> disolea tura <input type="checkbox"/> sedimentazione primaria <input type="checkbox"/> ossidazione a biomassa adesa <input type="checkbox"/> ossidazione a biomassa sospesa <input type="checkbox"/> nitrificazione <input type="checkbox"/> denitrificazione <input type="checkbox"/> defosfatazione <input type="checkbox"/> sedimentazione secondaria <input type="checkbox"/> filtrazione <input type="checkbox"/> disinfezione finale <input type="checkbox"/> altro [specificare]	linea fanghi (n. linee ____) <input type="checkbox"/> preispessitore <input type="checkbox"/> ispessimento dinamico <input type="checkbox"/> digestione anaerobica <input type="checkbox"/> digestione aerobica <input type="checkbox"/> disidratazione con centrifuga <input type="checkbox"/> disidratazione con nastro pressa <input type="checkbox"/> disidratazione con filtro pressa <input type="checkbox"/> postispessitore <input type="checkbox"/> letti di essiccamento <input type="checkbox"/> incenerimento <input type="checkbox"/> essiccamento termico <input type="checkbox"/> compostaggio <input type="checkbox"/> cogenerazione <input type="checkbox"/> altro [specificare]
5	Dati sui fanghi prodotti e loro modalità di smaltimento	Fanghi prodotti Eventuali modalità stoccaggio fanghi Destinazione finale	m ³ /anno, m ³ /giorno, % secco % discarica, % agricoltura, % recupero, % altro
6	Strumenti e modalità di controllo	Presenza di pozzetto di controllo all'ingresso dell'impianto Presenza di pozzetto di controllo/ispezione in uscita dell'impianto Presenza di sistemi di controllo in automatico ed in continuo di parametri analitici Presenza di contatori ingresso/uscita Rispetto e indicazioni PTAR	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

		Rispetto Norme Tecniche regionali		<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
7	Modalità di gestione provvisoria dell'impianto	Descrivere le misure da adottare in caso di disfunzioni improvvise dell'impianto in grado di ridurre la capacità di trattamento dello stesso. Specificare in particolare : <ul style="list-style-type: none">- sistemi di allerta ottici e/o acustici per evidenziare eventuali disfunzioni a componenti impianto- reperibilità dei responsabili- protocollo di pronto intervento- mezzi o risorse interne o esterne disponibili			

A.8. Sistema di depurazione delle acque reflue domestiche/assimilabili (*)

1	Trattamento acque domestiche-urbane	<input type="checkbox"/> Fossa IMHOFF		
		Comparto sedimentazione		m ³
		Comparto digestione		m ³
		Capacità totale		m ³
		Distanza da fabbricati		m
		Distanza da pozzi, condotte o serbatoi destinati ad acqua potabile		m
		<input type="checkbox"/> ALTRO		
Descrivere le modalità di trattamento				
2	Strumenti e modalità di controllo	Presenza di pozzetto di controllo all'ingresso dell'impianto	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
		Presenza di pozzetto di controllo in uscita dell'impianto	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
3	Produzione fanghi	Fanghi prodotti	m ³ /anno, % secco	
		Destinazione finale	% discarica, % agricoltura, % recupero % altro	

ALLEGATO 1

SCHEDA B – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA³**SEZIONE B1 – EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO TAL QUALI O TRATTATI****B1.1 Dichiarazioni e impegni del titolare della comunicazione**

dichiara

- di essere a conoscenza della normativa in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle sanzioni che derivano dall'inosservanza delle disposizioni di legge;
- di essere a conoscenza delle norme riportate nel Regolamento Regionale (r.r.) n. 1 del 9 febbraio 2015;
- che le attività di utilizzazione agronomica verranno effettuate non prima di 30 giorni dalla presentazione all'autorità competente della presente comunicazione relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- di impegnarsi:
 - ad effettuare l'utilizzazione agronomica conformemente alle prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale vigente;
 - a comunicare tempestivamente entro 15 giorni all'autorità competente le variazioni relative alla consistenza dell'allevamento, alla tipologia, quantità e caratteristiche degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché le modifiche relative agli stoccaggi e ai terreni destinati all'applicazione degli effluenti;
- di conservare presso SEDE LEGALE / ALLEVAMENTO N. ____ assieme alla copia della comunicazione inviata al SUAP la seguente documentazione:
 - le visure ed estratti dei fogli di mappa catastali dei terreni utilizzati per lo spandimento degli effluenti (indicati nel quadro);
 - gli attestati di disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento (contratti d'affitto, atti privati ...);
 - il registro di utilizzazione annuale degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati;
 - la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti di effluenti zootecnici effettuati nella rete viaria pubblica;
 - la documentazione fiscale inerente la vendita di quote di effluenti prevista annualmente sulla quale sia espressamente citata la tipologia e il volume dell'effluente venduto;
 - i contratti in originale di cessione a detentori di effluenti;
 - gli originali dei verbali di collaudo decennali dei contenitori di stoccaggio degli effluenti non palabili;
- Inoltre (barrare e completare la sezione pertinente in rapporto alla produzione di azoto al campo da effluenti di allevamento) si impegna:
 - ☐ considerato che l'azienda produce un quantitativo di azoto annuo al campo compreso tra 3001 e 6000 kg ed è situata e/o utilizza terreni ricompresi in zona vulnerabile ai nitrati, a predisporre un piano di utilizzazione agronomica semplificato secondo le modalità e scadenze previste dalla normativa vigente (art. 28 e allegato V del d.m. 7 aprile 2006 e r.r. n. 1 del 9 febbraio 2015) a trasmetterlo all'autorità competente come allegato alla presente comunicazione, ovvero a conservarlo presso LA SEDE LEGALE / ALLEVAMENTO N. ____ assieme alla copia della comunicazione;
 - ☐ considerato che l'azienda produce un quantitativo di azoto annuo al campo superiore a 6000 kg, a predisporre un piano di utilizzazione agronomica completo secondo le modalità e scadenze previste dalla normativa vigente (art.28 e allegato V del d.m. 7 aprile 2006 e R.R. n. 1 del 9 febbraio 2015) e a trasmetterlo all'autorità competente come allegato alla presente comunicazione, ovvero a conservarlo presso LA SEDE LEGALE / ALLEVAMENTO N. ____ assieme alla copia della comunicazione;
 - ☐ considerato che l'azienda alleva più di 500 UBA, a predisporre un piano di utilizzazione agronomica completo secondo le modalità e scadenze previste dalla normativa vigente (art.28 e allegato V del d.m. 7 aprile 2006 e r.r. n. 1 del 9 febbraio 2015) e a trasmetterlo all'autorità competente come allegato alla presente comunicazione, ovvero a conservarlo presso LA SEDE LEGALE / ALLEVAMENTO N. ____ assieme alla copia della comunicazione;

dichiara inoltre

- ☐ di non aver richiesto/presentato altre autorizzazioni/comunicazioni in materia ambientale nella presente istanza di AUA (*in caso di autorizzazioni/comunicazioni già ottenute/presentate, esse dovranno essere indicate nel **quadro 6.1***)
- ☐ di aver richiesto/presentato nella presente istanza di AUA l'autorizzazione/comunicazione relativa a
(*indicare la relativa scheda di interesse*) _____

³ Le regioni possono optare per l'utilizzazione dei sistemi informativi già in uso per le comunicazioni relative alle attività di utilizzazione agronomica di cui alla presente scheda

B1.2 Dati identificativi degli allevamenti**Identificazione allevamento:**

CODICE ALLEVAMENTO (DA ANAGRAFE ZOOTECNICA BDN)	COMUNE	INDIRIZZO E NUMERO CIVICO	UBICAZIONE
			Zona Vulnerabile/ Zona non Vulnerabile

Identificazione impianto a biogas: (*)

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO E NUMERO CIVICO	CAP	COMUNE	LOCALITÀ

CUAA Azienda

Codice anagrafe zootecnica identificativo
di ogni Allevamento

ALLEGATO 1

B1.3 Consistenza e produzione di effluenti di allevamento/i

I. ALLEVAMENTO: consistenza media annuale, produzione di effluenti e azoto netto al campo per singolo allevamento sulla base dei parametri stabiliti in tab.1 e 2 del Dm 7 aprile 2006

CATEGORIA ANIMALI	TIPO STABILIZZAZIONE	DETTAGLI STABILIZZAZIONE	MEDIA CAPI	PESO VIVO TOTALE	LIQUAME		LETAME		AZOTO TOTALE
			n./anno	t	Volume m³/anno	Azoto kg/anno	Volume m³/anno	Azoto kg/anno	kg/anno

II. TRATTAMENTI DIVERSI DALL'ANAEROBICO: dati relativi ai liquami trattati per singolo allevamento con riferimento alle linee riportate in tabella3 del Dm 7 aprile 2006 e s.a.

LINEA TRATTAMENTO	LIQUAME AVVIATO AL TRATTAMENTO	AZOTO CONTENUTO	PALABILE POST TRATTAMENTO		LIQUIDI POST TRATTAMENTO		AZOTO TOTALE
			Volume m³/anno	Azoto kg/anno	Volume m³/anno	Azoto kg/anno	
	m³/anno	kg/anno					kg/anno

III. ALTRI LIQUAMI: quantità di altri liquami prodotti: acque meteoriche e acque di lavaggio delle sale di mungitura

ACQUE	VOLUME M³/ANNO
da sala mungitura	
da platee stoccaggio	
da spazi esterni	
Totale	

IV. TRATTAMENTO ANAEROBICO: dati relativi ai materiali trattati

CUAA AZIENDE CONFERENTI	EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO				ALTRE BIOMASSE		INGRESSO DIGESTORE		USCITA DIGESTORE	
	progr	Cod (pr/n.rea)	Specie	Liquame/palabile Azoto kg/anno	tipo	Azoto kg/t	Volume m³/anno	Azoto kg/anno	Volume m³/anno	Azoto kg/anno

IV. – bis. EFFLUENTE: separazione solido-liquido

EFFLUENTE AVVIATO AL TRATTAMENTO	AZOTO CONTENUTO	MACCHINA TRATTAMENTO	EFFICIENZA	% PALABILE POST TRATTAMENTO	% CHIARIFICATO	VOLUMI M³/ANNO		AZOTO	
						PALABILE	LIQUIDO	PALABILE	LIQUIDO
m³/anno	kg/anno			%	%	m³/anno	m³/anno	kg/anno	kg/anno

V. VOLUMI CEDUTI: dati sulla cessione degli effluenti tal quali e/o trattati in impianto a biogas per singolo allevamento/impianto

CUAA AZIENDA ACQUIRENTE	IN QUALITÀ DI UTILIZZATICE AGRONOMICA (DETENTORE)	SCADENZA CONTRATTO CESSIONE	SOSTANZA CEDUTA	VOLUME CEDUTO	AZOTO CEDUTO
				m³/anno	kg/anno

B1.4 Stoccaggi

TIPO DI STOCCAGGIO	INDIRIZZO O CODICE ALLEVAMENTO	VOLUME
		m³/anno

B1.5 Dati riassuntivi

Dati riassuntivi relativi a effluenti di allevamento/ tal quali e/o trattati in impianto a biogas presentano i seguenti dati totali:

EFFLUENTI PRODOTTI PER ALLEVAMENTO/IMPIANTO		VOLUME	AZOTO	TITOLO N	AZOTO		CAPACITÀ DI STOCCAGGIO
					ZOOTECNICO		
Liquame		m³/anno	kg/anno	kg/m³	%	gg	m³
	Liquame tal quale			0,00			0
	Liquame dopo trattamento			0,00			0
	Totale liquami	0	0	0,00			
Palabili (*)							
	Letame bovino maturo			0,00			0
	Palabile/solido post trattamento			0,00			0
Digestato	Totale palabili	0	0	0,00			
	Digestato tal quale			0,00			0
	Liquido/chiarificato (dopo trattamento)			0,00			0
	Totale liquido	0	0	0,00			
Totale solido/palabile (dopo trattamento)							
Totale			0				

(**) Distinguere tra letame bovino maturo e palabili non compostati, ad es. pollina, frazione solida separata dai liquami.

B1.6 Terreni

I. Terreni utilizzabili da allevamento/impianto:

COMUNE	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	TITOLO DISPONIBILITÀ PARTICELLA	NOMINATIVO CONCEDENTE	SUPERFICIE CATASTALE DISPONIBILE HA, ARE	SUPERFICIE ZONA VULNERABILE HA, ARE	SUPERFICIE ZONA NON VULNERABILE HA,ARE	AZOTO SPANDIBILE KG	ORDINAMENTO COLTURALE PRATICATO	DISTANZA DA CONTENITORI DI STOCCAGGIO KM
										(*)	(*)

I. Dati identificativi degli appezzamenti omogenei: (*)

COMUNE	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE (HA, ARA)	TIPOLOGIA DI SUOLO	PRATICA AGRONOMICA PRECEDENTE	MORFOLOGIA

II. Modalità di distribuzione utilizzate: (*)

TECNICA DI DISTRIBUZIONE	MACCHINARI E ATTREZZATURE	TERMINI DI DISPONIBILITÀ DEI MACCHINARI E ATTREZZATURE	
		PROPRIETÀ	CONTO TERZI

B1.7 Comunicazione del detentore che acquisisce gli effluenti ceduti per l'utilizzazione agronomica

Il detentore (non produttore) è identificato come segue:

CUAA AZIENDA ACQUIRENTE	ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE INVIATA DAL PRODUTTORE DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO	SCADENZA CONTRATTO CESSIONE	SOSTANZA CEDUTA	VOLUME CEDUTO	AZOTO CEDUTO	TITOLO AZOTO CEDUTO
				m³/anno	kg/anno	kg/ m³

SEZIONE B2 – ACQUE DI VEGETAZIONE E SANSE UMIDE**B2.1 Dichiarazioni e impegni del titolare della comunicazione**

dichiara

- di essere a conoscenza della normativa in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide e delle sanzioni che derivano dall'inosservanza delle disposizioni di legge;
- che le attività di spandimento non verranno effettuate prima di 30 giorni dalla data di presentazione all'autorità competente della presente comunicazione⁴ ;
- di impegnarsi:
 - ad effettuare l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide conformemente alle prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale vigente, alle disposizioni igienico-sanitarie, ambientali e urbanistiche e alle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità competente, nonché conformemente alle modalità della relazione tecnica allegata alla comunicazione;
 - a comunicare tempestivamente all'autorità competente le variazioni relative alla tipologia del ciclo di lavorazione, alla capacità produttiva del frantoio e ai volumi di reflui prodotti, ai siti utilizzati per lo spandimento, alle caratteristiche dei contenitori di stoccaggio;
- di conservare presso SEDE LEGALE / FRANTOI N. ____ assieme alla copia della comunicazione inviata al SUAP la seguente documentazione:
 - le visure ed estratti dei fogli di mappa catastali dei terreni utilizzati per lo spandimento delle acque di vegetazione (indicati nel quadro);
 - gli attestati di disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento (contratti d'affitto, atti privati ...);
 - la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti di acque di vegetazione effettuati nella rete viaria pubblica;
 - i contratti in originale di cessione delle acque di vegetazione;
 - gli originali dei verbali di collaudo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione;

allega alla presente comunicazione:

- relazione tecnica conformemente all'allegato 2 del DM 6 luglio 2005⁵ e delle discipline regionali di settore;
- dichiarazioni a firma del titolare del sito/dei siti di spandimento che è a conoscenza e si impegna a rispettare le disposizioni nazionali e regionali in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide.

dichiara inoltre

- ☐ di non aver richiesto/presentato altre autorizzazioni/comunicazioni in materia ambientale nella presente istanza di AUA (*in caso di autorizzazioni/comunicazioni già ottenute/presentate, esse dovranno essere indicate nel **quadro 6.1***)
- ☐ di aver richiesto/presentato nella presente istanza di AUA l'autorizzazione/comunicazione relativa a **(indicare la relativa scheda di interesse)** _____

B2.2 Caratteristiche del frantoio

che il frantoio presenta le seguenti caratteristiche:

Tipologia del ciclo di lavorazione (pressione, continuo a 3 fasi, 2 fasi, ecc. a risparmio d'acqua)

Tonnellate di olive mobili in otto ore (potenzialità produttiva) t _____

⁴ Il d.m. 6 luglio 2005 prevede la presentazione annuale della comunicazione.

⁵ Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari.

Produzione stimata di acque di vegetazione e di sanse umide **espresse in m3** :

acque di vegetazione **m3** _____ sanse umide **m3** _____

Giorni di durata prevedibile della campagna olearia: dal _____ al _____

Produzione annua media di sanse umide non inviate al sansificio, **espressa in m3** _____

Quantità di sanse umide inviate all'impianto di biogas _____ (*)

B2.3 Caratteristiche dei siti di spandimento

che i siti di spandimento risultano così identificati:

Periodo entro il quale si prevede di effettuare lo spandimento: dal _____ al _____

Quantità totali di acque di vegetazione e di sanse umide **espresse in m3**

che si prevede di spandere nei siti:

acque di vegetazione **m3** _____ sanse umide **m3** _____

Nominativo ed indirizzo del/i titolare/i dei siti di spandimenti: _____

Codice fiscale dell'impresa agricola o del titolare del sito /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Data di scadenza del contratto/disponibilità di gestione del sito dal /_/_/_/_/_/_/_/_/_/ al

/_/_/_/_/_/_/_/_/

(*)

Superficie agricola utilizzata per lo spandimento (espressa in ettari e are) ubicazione e attestazione del relativo titolo d'uso:

COMUNE	Fg.	MAPP.	SUPERFICIE HA ARE	TITOLO D'USO	ACQUE VEGETAZIONE (M3)	SANSE (M3)	ANNI DI SPANDIMENTO PREVISTI
TOTALE							

B2.3 Caratteristiche dei contenitori di stoccaggio

che i contenitori di stoccaggio presentano le seguenti caratteristiche:

Titolare del contenitore di stoccaggio _____

Volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide recepibili espresso in m³,
 acque di vegetazione m³ _____ sanse umide m³ _____

Localizzazione (indirizzo, comune, provincia) _____

Tipologia del contenitore (manufatto in cemento o bacino impermeabilizzato, presenza di copertura)

B2.4 Dati sulla cessione di acque di vegetazione e di sanse umide

che risultano ceduti i seguenti volumi:

CUAA AZIENDA ACQUIRENTE	IN QUALITÀ DI UTILIZZATRICE AGRONOMICA (DETENTORE)	SCADENZA CONTRATTO CESSIONE	SOSTANZA CEDUTA	VOLUME CEDUTO	AZOTO CEDUTO
				m ³ /anno	kg/anno

SEZIONE B3 – ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE DI CUI all'art. 101, comma 7, lettere a), b), e c) del Codice dell'ambiente E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI (*)

B3.1

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA AZIENDE APPARTENENTI AL SETTORE LATTIERO CASEARIO

B3.2

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA AZIENDE APPARTENENTI AL SETTORE VITIVINICOLO

B3.3

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA AZIENDE APPARTENENTI AL SETTORE ORTOFRUTTICOLO

SCHEDA C – EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI STABILIMENTI IN PROCEDURA ORDINARIA (ART. 269 DEL d.lgs 152/2006)**1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO****1.1. Produzioni, materie prime**

Elencare, per ogni lavorazione/attività:

- a) la tipologia di prodotti e la capacità produttiva (eventualmente suddivisa per fasi),

Lavorazione/i	prodotti finiti [tipologia]	Quantità	u.m.

1.1. Tab. 1 – Sintesi prodotti (*compilazione alternativa alla tabella 4.3.1 della parte generale*)

- b) tutte le materie prime (intermedi, ausiliari, materie prime seconde, combustibili ecc), il loro consumo (giornaliero o annuo), le loro caratteristiche (tossicità, frasi di rischio ecc) e le modalità di stoccaggio (silos, serbatoio, cumulo ecc. all'aperto, coperto ecc.)

Lavorazione/i	Materie prime, intermedie [tipologia]	Quantità annua	u.m.	Modalità di stoccaggio/deposito

Tab. 2 – Sintesi materie prime (*compilazione alternativa alla tabella 4.3.2 della parte generale*)

SOSTANZE/MISCELE/MATERIE PRIME E AUSILIARIE UTILIZZATE ⁶								
n° progr.	Descrizione ⁷	Tipologia ⁸	Impianto /fase di utilizzo ⁹	Stato fisico	Indicazioni di pericolo ¹⁰	Composizione ¹¹	Tenore di COV ¹²	Quantità annue utilizzate ⁸
								quantità
		mp ma						
		mp ma						
		mp ma						
		mp ma						
		mp ma						
		mp ma						

Tab. 3 – Dettaglio materie prime

⁶ La compilazione della tabella riportata nella scheda presuppone che le schede di sicurezza dei singoli prodotti siano tenute presso lo stabilimento e che siano esibite su richiesta.
⁷ Indicare la tipologia del prodotto, accorpando, ove possibile, prodotti con caratteristiche funzionali analoghe, in merito a stato fisico, modalità d'uso, etichettatura e frasi R (ad esempio indicare "fondi", "basi colore", "trasparenti ad alto solido", "inchiostri UV", "diluenti", "catalizzatori", "vernici poliuretaniche", etc.). Evitare, ove possibile, di inserire i nomi commerciali.
⁸ mp = materia prima; ma = materia ausiliaria
⁹ Indicare il riferimento relativo utilizzato nello schema di flusso di cui alla lett. c) della sezione 1.1.
¹⁰ Indicare in questa colonna l'indicazione di pericolo della sostanza/prodotto/miscela (cfr. punto 15 della scheda di sicurezza).

Stato fisico	Indicazione di pericolo ¹⁰ es. H301 - Tossico se ingerito	Composizione ¹¹

¹¹ Riportare i dati indicati al punto 3 delle schede di sicurezza, qualora specificati.
¹² Compilare il campo solo per i prodotti contenenti COV, indicando il dato ottenuto mediante analisi interna ovvero dedotto dalle indicazioni riportate nelle schede tecniche e/o nelle schede di sicurezza (punto 3 o 9 o 15 della scheda di sicurezza).
⁸ Inserire un dato previsionale di esercizio, se trattasi di nuovo stabilimento, o un dato relativo ad un anno di esercizio significativo, se trattasi di stabilimento esistente.

ALLEGATO 1

1.2 Impianti di combustione

Sigla impianto	Tipologia ¹³	Potenza del singolo focolare (MWt)	combustibile	Consumo combustibile (m ³ /h, kg/h)	SM ¹⁴ o SC installato	Sistemi di abbattimento	Sigla emissione
A. Impianti industriali							
B. Impianti civili¹⁵							

Tab. 4 – Sintesi impianti di combustione

2 QUADRO EMISSIVO

Per ogni singola fase delle lavorazioni devono essere caratterizzate tutte le emissioni dal punto di vista quali-quantitativo, precisandone l'origine e le modalità di aspirazione e convogliamento (emissioni convogliate in atmosfera), ovvero le motivazioni per la loro non convogliabilità (emissioni diffuse).

2.1. Emissioni convogliate

Per ogni emissione dovrà essere compilata una scheda secondo il seguente schema

PUNTO DI EMISSIONE – E (indicare il punto di emissione)		
II	1	Provenienza (ad es. verniciatura, saldatura, ecc.)
	2	Impianti/macchine interessate
	3	Portata dell'aeriforme (Nm ³ /h)
	4	Durata della emissione (h/g)
	5	Frequenza della emissione nelle 24 h
	6	Costante / Discontinua
	7	Temperatura (°C)
	8	Inquinanti presenti
	9	Concentrazione degli inquinanti in emissione (mg/Nm ³) (in caso di nuovi impianti fornire stima previsionale)
	10	Flusso di massa degli inquinanti in emissione (kg/h)
	11	Altezza geometrica dell'emissione (m)
	12	Dimensioni del camino Circolare – diametro (mm) Rettangolare – lato (mm) X lato (mm)
	13	Materiale di costruzione del camino
	14	Tipo di impianto di abbattimento
	15	Coordinate del punto di emissione
	16	Note

riepilogo delle emissioni può essere effettuato sulla seguente scheda

¹³ Tipologia dell'impianto (es. caldaia a condensazione, caldaia ad olio diatermico, motore endotermico...)

¹⁴ SM: Sistema di Monitoraggio o Sistema di Controllo presenti

¹⁵ Gli impianti termici civili di stabilimento (ovvero quelli la cui produzione di calore è esclusivamente destinata al riscaldamento, alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari) sono assoggettati alle disposizioni del Titolo II del Codice dell'ambiente, però nel caso in cui la potenza termica nominale dell'impianto termico civile, calcolata come somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto (unico sistema di distribuzione e utilizzazione del calore prodotto) risulti uguale o superiore a 3 MW, indipendentemente dal combustibile impiegato, tale impianto viene in ogni caso assoggettato all'autorizzazione prevista dall'art. 269 del Codice dell'ambiente e deve essere descritto in questa sezione

Punto di emissione	Impianto/macchina di provenienza	Sigla ¹⁶	Portata (Nm ³ /h)
E (x)	(riga da compilare per ciascun punto di emissione)		

2.2 Caratteristiche sistemi di abbattimento

Per ogni sistema di abbattimento presente alle emissioni, dovrà essere fornita adeguata descrizione riportante, almeno, le seguenti informazioni *(in alternativa, allegare scheda dell'impianto di abbattimento con le informazioni sotto riportate, facendo riferimento, eventualmente, a quanto previsto dalla normativa regionale pertinente)*:

- caratteristiche della corrente da trattare (portata, temperatura, umidità, concentrazione inquinanti)
- tipologia¹⁷ del sistema di abbattimento (es. filtro, scrubber, post-combustore...)
- parametri di dimensionamento (es. superficie filtrante, velocità attraversamento, tempo contatto, ecc);
- prestazioni del sistema di abbattimento (es. % abbattimento, livelli inquinanti in uscita);
- sistemi di regolazione e controllo installati (es. pressostato, triboelettrico, pHmetro, ecc.)
- modalità, tempi e frequenza della manutenzione del sistema di abbattimento.

2.3 Emissioni diffuse (non soggette ad art. 275)

Si intendono con questo termine gli effluenti come definiti dall'art. 268.1d del Codice dell'ambiente e s.m.i.. Il Gestore dovrà provvedere alla:

- Individuazione delle fasi del ciclo produttivo dalle quali possono originarsi le emissioni diffuse, fornendo le adeguate informazioni atte a dimostrarne la non convogliabilità, ovvero alla presentazione di un progetto riportante le modalità e le tempistiche del convogliamento qualora l'emissione si rivelasse tecnicamente convogliabile;
- Descrizione, per ogni fase, dei sistemi installati o degli accorgimenti adottati per limitare le emissioni diffuse, effettuando, se pertinente, un confronto con quanto riportato nell'Allegato V, Parte V del del Codice dell'ambiente
- Laddove espressamente previsto da norme regionali o di carattere sanitario, stima o calcolo delle emissioni diffuse derivanti dallo stabilimento, espresso come flusso di massa di ciascun inquinante presente, descrivendo il procedimento di stima/calcolo utilizzato per ottenere i quantitativi. Se la stima è effettuata a partire da misure effettuate in ambiente di lavoro, è necessario allegare i relativi certificati analitici ed una planimetria nella quale siano indicati i punti di campionamento.

2.4 Emissioni di COV (per attività soggette ad art. 275)

La presente sezione dovrà essere compilata solo dalle Aziende rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 275 del Codice dell'ambiente e s.m.i. e sviluppato per ciascuna attività che supera singolarmente la soglia di consumo dell'Allegato III alla Parte V.

n. ordine attività ¹⁸	Attività	Soglia di consumo solvente	Consumo massimo teorico di solventi [t/anno] ¹⁹	Consumo di solventi [t/anno] ²⁰	Capacità nominale [kg/gg] ²¹	Ore di attività / anno

Le tabelle dovranno essere redatte utilizzando grandezze di riferimento coerenti per tutte le voci ivi previste. Dovrà pertanto essere specificato se le voci siano tutte quantificate in massa di solventi oppure in massa equivalente di carbonio.

Qualora occorresse convertire la misura alle emissioni da massa di solvente a massa di carbonio equivalente occorrerà fornire anche la composizione ed il peso molecolare medi della miscela, esplicitando i calcoli effettuati per la conversione.

¹⁶ Codifica/denominazione attribuita dal gestore al punto di emissione/camino.

¹⁷ Esempi tipologie: ciclone; filtro a tessuto; precipitatore elettrostatico; abbattitore ad umido; abbattitore ad umido venturi; assorbitore; adsorbitore; post-combustore termico; post-combustore catalitico;

¹⁸ In riferimento alla tabella 1, Parte III dell'Al. III alla Parte V del Codice dell'ambiente ;

¹⁹ Consumo massimo teorico di solvente [t/anno]: ex art. 268 comma 1 lettera pp, il consumo di solventi calcolato sulla base della capacità nominale riferita, se non diversamente stabilito dall'autorizzazione, a trecentotrenta giorni all'anno in caso di attività effettuate su tutto l'arco della settimana ed a duecentoventi giorni all'anno per le altre attività;

²⁰ Consumo di solventi [t/anno]: ex art. 268 comma 1 lettera oo: il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in uno stabilimento per le attività di cui all'articolo 275 per anno civile ovvero per qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo;

²¹ Capacità nominale [kg/gg]: ex art. 268 comma 1 lettera nn: la massa giornaliera massima di solventi organici utilizzati per le attività di cui all'articolo 275, svolte in condizioni di normale funzionamento ed in funzione della potenzialità di prodotto per cui le attività sono progettate;

Materia prima/ solvente ²²	% COV	Residuo secco	Fattore di conversione ²³	Consumo annuo (t COV/anno)	Consumo annuo (t C/anno)

3 PIANO GESTIONE SOLVENTI (*)

In caso di rinnovo o modifica sostanziale, dovrà essere allegato il Piano di Gestione dei Solventi secondo la tabella proposta, riportando la modalità di determinazione dei valori inseriti.

Input di solventi organici	t COV/anno
I1. quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati acquistati che sono immessi nel processo nell'arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa	
I2. quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati recuperati e reimmessi come solvente nel processo	
Output di solventi organici	t COV/anno
O1. Emissioni negli effluenti gassosi	
O2. quantità di solventi organici scaricati nell'acqua	
O3. quantità di solventi che rimane come contaminante o residuo nei prodotti all'uscita del processo.	
O4. Emissioni diffuse di solventi organici nell'aria. È inclusa la ventilazione generale dei locali nei quali l'aria è scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfati e aperture simili.	
O5. quantità di solventi organici e composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche	
O6. quantità di solventi organici contenuti nei rifiuti raccolti	
O7. quantità di solventi organici da soli o solventi organici contenuti in preparati che sono o saranno venduti come prodotto avente i requisiti richiesti per il relativo commercio.	
O8. quantità di solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma non per riutilizzo nel processo, se non sono stati considerati ai sensi del punto O7.	
O9. quantità di solventi organici scaricati in altro modo.	
EMISSIONE DIFFUSA	t COV/anno
$F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8$	
$F = O2 + O3 + O4 + O9$	
EMISSIONE TOTALE	t COV/anno
$E = F + O1$	
CONSUMO DI SOLVENTE	t COV/anno
$C = I1 - O8$	
INPUT DI SOLVENTE	t COV/anno
$I = I1 + I2$	
EMISSIONE TOTALE BERSAGLIO (*)	t s.s./anno
INPUT DI SOSTANZA SOLIDA	
IMS. Materia Solida Immessa nel processo. (1) (Massima teorica)	
EB = IMS (Massima teorica) X Fattore (Tab. Parte IV) X (F Limite + 5 o 15)%	t COV /anno
$FE_{COV/IMS}$ (Fattore di Emissione) = t EB (Emissione Bersaglio) / t IMS (Materia Solida Immessa) - VALORE LIMITE DI EMISSIONE	

(1) Obbligatorio in caso applicazione di valori limite di emissione espressi come Emissione Bersaglio

²² allegare le scheda di sicurezza delle sostanza/preparati;

²³ In alternativa al fattore di conversione da COV a C, dovranno essere fornite le seguenti informazioni: a) PM del COV; b) peso degli atomi di C nel COV o comunque esplicitare i calcoli effettuati;

4 INFORMAZIONI GESTIONALI

Data-presunta per messa in esercizio dell'attività: _____

Tempo presunto per messa a regime dell'attività: _____

5 PROGETTO DI ADEGUAMENTO

I Gestori degli impianti ai quali è richiesto un rinnovo dell'autorizzazione in loro possesso e necessitano di adeguamenti dovranno presentare congiuntamente alla presente relazione un piano dettagliato comprendente la descrizione tecnica degli interventi e delle azioni da intraprendere al fine di soddisfare i nuovi requisiti autorizzativi.

6 SPECIFICHE REGIONALI

Questa sezione è riservata

ALLEGATO 1

SCHEDA D – EMISSIONI IN ATMOSFERA PER IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA (art 272, comma 2, del d.Lgs. 152/2006)**D.1 Dichiarazioni**

che la presente istanza concerne la/e casistica/e di interesse: (*)

- ☐ l'installazione di un nuovo impianto/avvio di una nuova attività
- ☐ Il rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale per attività già autorizzata ai sensi dell'art. 272 comma 2, del Codice dell'ambiente . come indicato nella parte generale al quadro 6.1 della presente istanza
- ☐ il trasferimento di un impianto/attività esistente precedentemente sito nel Comune di _____
- ☐ l'esercizio di impianto/attività esistente precedentemente soggetto a diverso regime autorizzativo
- _____

che l'impianto/stabilimento/attività rientra nel campo di applicazione dell'articolo 272, commi 2 e 3 del Codice dell'ambiente e pertanto richiede di aderire:

- ☐ alla seguente **autorizzazione di carattere generale** prevista da normativa regionale o provinciale:

Attività (*)	Autorità competente	Estremi del provvedimento
<i>(riga da compilare per ciascuna autorizzazione di carattere generale per cui si richiede l'adesione)</i>	l'autorità competente che ha adottato l'autorizzazione di carattere generale di riferimento (Provincia, Regione)	estremi dell'atto (delibera provinciale, regionale) con cui è stata adottata l'autorizzazione generale di riferimento

e **allega** la domanda di adesione secondo i modelli previsti dalla normativa statale, regionale o provinciale sopra richiamata;

e dichiara che l'attività viene svolta con un impiego di materie prime: (*)

- ☐ non superiore alla 'soglia massima'
- ☐ 'soglia massima' non prevista

e **dichiara** che all'interno dello stabilimento non vengono svolte attività in regime di autorizzazione ordinaria; che l'impianto/attività non emette sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità cumulabile particolarmente elevate, come individuate alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del del Codice dell'ambiente ; che nell'impianto/attività non sono utilizzati le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs 59/1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con Frasi di Rischio R45-R46-R49 R60-R61. **Dichiara inoltre di impegnarsi a rispettare le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione generale** sopra citata e negli specifici allegati tecnici corrispondenti alla/alle attività in deroga di cui in oggetto, che costituiscono parte integrante l'Autorizzazione stessa.

che l'impianto/stabilimento/attività, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 11 dicembre 1996 (*Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo*)

- che è stata verificata la compatibilità delle sorgenti rumorose con i valori limiti di emissione ed immissione, stabiliti in base alla classificazione acustica del territorio, e con il criterio differenziale, se applicabile, e che:

- che nell'impianto/stabilimento/attività vengono svolte esclusivamente attività a bassa rumorosità (elencate nell'allegato B del d.P.R. n. 227/2011) che non comportano emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale ovvero, ove questa non sia adottata, dal D.P.C.M. 14/11/1997 e pertanto (ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 3, d.P.R. n. 227/2011):

- 32

SCHEDA F – UTILIZZO DEI FANGHI DERIVANTI DAL PROCESSO DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA (*)²⁴**F.1 Dichiarazioni e impegni del titolare dell'autorizzazione**

il soggetto proponente dell'istanza precisa/dichiara quanto segue:

- i fanghi di depurazione, per cui si richiede l'autorizzazione all'utilizzazione in agricoltura ai sensi dell' art. 9 del d.lgs. 99/92, sono prodotti e stoccati presso gli impianti indicati nella **relazione tecnica allegata** alla presente istanza;
- nell'esercizio dell'attività si atterrà al **piano di distribuzione/utilizzazione allegato** alla presente istanza;
- il soggetto che ha il diritto di esercitare attività agricola per terreni sui quali si intendono utilizzare i fanghi acconsente allo spandimento, come emerge dalle **dichiarazioni allegate** alla presente richiesta;
- di impegnarsi a:
 - rispettare nell'esercizio delle attività le disposizioni normative regionali di settore e prescrizioni indicate da ciascuna Autorità contenute all'atto del rilascio dell'autorizzazione;
 - inviare ogni 4 anni un aggiornamento complessivo dei dati contenuti nella presente autorizzazione;
 - conservare il registro di utilizzazione/registro terreni (compilato ai sensi dell'art. 15 del d.lgs 99/92) per un periodo non inferiore a 6 anni dall'ultima annotazione;
 - inviare, entro la fine di febbraio di ogni anno, all'Autorità Competente la "scheda riassuntiva" riferita all'anno solare precedente;
 - conservare ed esibire, nel caso venisse richiesto dall'ente autorizzante e/o dall'organo di controllo, la scheda di accompagnamento e il registro dei terreni;
 - notificare con almeno 10 giorni di anticipo al SUAP sul cui territorio si intende effettuare lo spandimento, l'inizio delle operazioni di utilizzazione del fango, con l'indicazione: della data di inizio, degli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi, dei dati analitici dei fanghi e dei terreni nel rispetto della frequenza dei controlli stabilita dagli artt. 10, 11 del d.lgs. 92/99 (per entrambi solo se sono intervenute variazioni nella composizione rispetto a quanto presentato in sede di richiesta di autorizzazione) e l'indicazione delle superfici su cui si intendono applicare i fanghi (indicando comune/foglio/mappale/superficie Ha/coltura in atto/coltura prevista/date previste); a tale notifica devono essere allegati, solo qualora siano intervenute variazioni rispetto a quanto comunicato in sede di richiesta dell'autorizzazione, il titolo di disponibilità dei terreni ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni sui quali si intende utilizzare i fanghi.

dichiara inoltre che il soggetto utilizzatore dei fanghi

- ☐ non ha richiesto/presentato altre autorizzazioni/comunicazioni in materia ambientale nella presente istanza di AUA
(in caso di autorizzazioni/comunicazioni già ottenute/presentate, esse dovranno essere indicate nel **quadro 6.1**)
- ☐ ha richiesto/presentato nella presente istanza di AUA l'autorizzazione/comunicazione relativa a
(indicare la relativa scheda di interesse) _____

²⁴ Le informazioni contenute in questa scheda sono risultate particolarmente soggette a variabilità tra le diverse Regioni.

SCHEDA G1 – OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI**G1.1 Dichiarazioni e impegni del soggetto che propone l'istanza.****Il soggetto proponente dell'istanza dichiara quanto segue**

- di effettuare le operazioni di recupero indicate nella sezione G1.3 nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel del Codice dell'ambiente delle norme tecniche specifiche adottate con d.m. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e delle vigenti leggi sulla tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente;
- che l'insediamento interessato dalla/e attività funzionali è quello di cui alla sezione 4 della parte generale
- che il direttore tecnico responsabile dell'attività è
 - ☐ il gestore
 - ☐ un soggetto diverso dal gestore

DATI DEL DIRETTORE TECNICO (compilare solo se diverso dal gestore)

Cognome _____ Nome _____
 codice fiscale _____ nato il _____
 nato a _____ prov. ____/____ stato _____
 residente in _____ prov. ____/____ stato _____
 indirizzo _____ n. _____ C.A.P. _____
 PEC /posta elettronica _____ Telefono fisso / cellulare _____

- che l'area e l'impianto adibiti all'attività di recupero rifiuti di cui alla presente comunicazione sono localizzati e realizzati nel rispetto delle norme edilizie comunali, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti e in salvaguardia, nonché nel rispetto delle norme stabilite dagli strumenti di pianificazione sovraordinati (P.T.C.P., Piano Rifiuti, ecc.....);
- che l'impianto è in possesso delle autorizzazioni e/o concessioni necessarie allo svolgimento delle attività ad esclusione di quelle richieste con la presente istanza;
- di adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei rifiuti del Codice dell'ambiente , Del Codice dell'ambiente , nonché , nel caso di adesione volontaria al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi del Codice dell'ambiente, di operare in conformità alle relative disposizioni;
- che effettuerà il versamento all'Amministrazione competente, all'atto di rilascio dell'AUA e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile, il diritto di iscrizione annuale per la tenuta dei registri e per i controlli periodici di competenza, di cui all'art. 214 comma 6 del Codice dell'ambiente , con le modalità stabilite dal d.m. Ambiente n. 350/1998;
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi di capacità tecnica e finanziaria ove richiesti dalla vigente normativa di settore per l'esercizio delle attività oggetto di dichiarazione;
- che presenterà le garanzie finanziarie all'Amministrazione competente, entro 90 giorni dal rilascio dell'AUA richieste dalla normativa vigente ed applicabili alle attività svolte dal dichiarante;
- di essere consapevole degli obblighi derivanti dagli articoli 5 e 9 del d.m. 5 febbraio 1998;
- che il suddetto impianto è realizzato nel rispetto delle norme del Codice dell'ambiente – parti III e V, e nel rispetto di tutte le altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali;
- di essere consapevole che, l'inosservanza dei requisiti tecnici richiesti dalla normativa e dichiarati nella comunicazione di inizio attività, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256 del I Codice dell'ambiente e di cui all'art. 21 della Legge n. 241/1990;
- che darà comunicazione in caso di variazione della denominazione della ditta, della sede legale, dell'assetto societario, ecc.;

G1.2 Requisiti soggettivi

- ☐ nel caso di istanza presentata dal Referente AUA, si allega la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del d.m. 5 febbraio 1998 rilasciata dal Gestore;
- ☐ nel caso di istanza presentata dal Gestore, lo stesso dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del d.m. 5 febbraio 1998 e s.m.i., e nello specifico:
 - che la stessa ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo e in qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
 - di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
 - a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali o assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
 - di non essere sottoposto alle misure di prevenzione e alle procedure di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni;
 - di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste;
 - di essere proprietario dell'area interessata dallo svolgimento dell'attività o di averne la piena disponibilità per la durata minima di _____ anni in base a _____ (**contratto di affitto, preliminare d'acquisto, ecc.**) ;
 - che la presente dichiarazione viene resa ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui all'art.216 del Codice dell'ambiente

G1.3 Informazioni sulle tipologie di rifiuti recuperati

RECUPERO DI MATERIA / RECUPERO AMBIENTALE / RECUPERO ENERGETICO / MESSA IN RISERVA		
<i>(compilare la tabella sottostante per ciascuna attività di recupero inserita nel quadro riassuntivo)</i>		
1	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	Tipologia di rifiuto secondo il d.m. 05/02/1998
2	ATTIVITÀ DI RECUPERO	descrizione attività di recupero di cui all' allegato 4, suballegati 1 e 2 del d.m. 05/02/1998
3	CODICI CER	codice del rifiuto contraddistinto da sei cifre di cui all'allegato D alla parte IV del Codice dell'ambiente
4	PROVENIENZA	descrizione ai sensi dell'allegato 1 suballegato 1 e dell'allegato 2 suballegato 1 del d.m. 05/02/1998
5	CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	descrizione ai sensi dell'allegato 1 suballegato 1 e dell'allegato 2 suballegato 1 del d.m. 05/02/1998
6	STATO FISICO (*)	Solido pulverulento / solido non pulverulento / fangoso palabile / liquido / altro (specificare)
7	QUANTITÀ MASSIMA ANNUA RECUPERATA	tonnellate e metri cubi
8	QUANTITÀ MASSIMA ISTANTANEA DI MESSA IN RISERVA <i>(se previste operazioni codice R13)</i>	tonnellate e metri cubi
9	POTENZIALITÀ GIORNALIERA DI RECUPERO <i>(recupero di materia, recupero energetico) (*)</i>	tonnellate/giorno
10	CODICI E DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO	R... Descrizione
		R... Descrizione
11	POTENZIALITÀ ANNUA DELL'IMPIANTO IN CUI AVVENGONO LE OPERAZIONI DI RECUPERO <i>(recupero ambientale)</i>	tonnellate e metri cubi
12	QUANTITÀ ANNUA DI RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO <i>(recupero di materia)</i>	Tonnellate e metri cubi
13	QUANTITÀ ANNUA DI RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO PRESSO ALTRI IMPIANTI	Tonnellate e metri cubi
14	QUANTITÀ ANNUA DI PRODOTTO OTTENUTO DALLE OPERAZIONI DI RECUPERO <i>(recupero di materia)</i>	Tonnellate e metri cubi <i>(in caso di nuovi impianti fornire stima previsionale)</i>
15	PERCENTUALE DI PRODOTTO RECUPERATO <i>(recupero di materia)</i>	% <i>(in caso di nuovi impianti fornire stima previsionale)</i>
16	POTENZA TERMICA NOMINALE DELL'IMPIANTO IN CUI AVVIENE IL RECUPERO ENERGETICO <i>(recupero energetico)</i>	MWt o MWe
17	QUANTITÀ DI ENERGIA PRODOTTA <i>(recupero energetico)</i>	MWh, specificato per calore e energia elettrica <i>(in caso di nuovi impianti fornire stima previsionale)</i>
18	RENDIMENTO ENERGETICO <i>(recupero energetico)</i>	%
19	CARATTERISTICHE DELLO STOCCAGGIO (*)	
20	UBICAZIONE DELLO STOCCAGGIO (*)	
21	CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DELLE MATERIE OTTENUTE E LORO DESTINAZIONE	

SCHEDA G2 – OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI**G2.1 Dichiarazioni e impegni del soggetto che propone l'istanza.****Il soggetto proponente dell'istanza dichiara quanto segue:**

- di effettuare le operazioni di recupero indicate nella sezione G2.3 nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Codice dell'ambiente, delle norme tecniche specifiche adottate con art. 8 del d.m. 12 giugno 2002, n. 161 e s.m.i. e delle vigenti leggi sulla tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente;
- che l'insediamento interessato dalla/e attività funzionali è quello di cui alla sezione 4 della parte generale
- che il direttore tecnico responsabile dell'attività è
 - ☐ il gestore
 - ☐ un soggetto diverso dal gestore

DATI DEL DIRETTORE TECNICO (compilare solo se diverso dal gestore)

Cognome _____ Nome _____

codice fiscale _____ nato il _____

nato a _____ prov. _____/ stato _____

residente in _____ prov. _____/ stato _____

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. _____

PEC /posta elettronica _____ Telefono fisso / cellulare _____

- che l'area e l'impianto adibiti all'attività di recupero rifiuti di cui alla presente comunicazione sono localizzati e realizzati nel rispetto delle norme edilizie comunali, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti e in salvaguardia, nonché nel rispetto delle norme stabilite dagli strumenti di pianificazione sovraordinati (P.T.C.P., Piano Rifiuti, ecc.....);
- che l'impianto è in possesso delle autorizzazioni e/o concessioni necessarie allo svolgimento delle attività ad esclusione di quelle richieste con la presente istanza;
- di adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei rifiuti del Codice dell'ambiente ;
- che effettuerà il versamento all'Amministrazione competente, all'atto di presentazione della comunicazione e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile, il diritto di iscrizione annuale per la tenuta dei registri e per i controlli periodici di competenza, di cui all'art. 214 comma 6 del Codice dell'ambiente , con le modalità stabilite dal d.m. Ambiente n. 350/1998;
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi di capacità tecnica e finanziaria ove richiesti dalla vigente normativa di settore per l'esercizio delle attività oggetto di dichiarazione;
- che presenterà le garanzie finanziarie all'Amministrazione competente, entro 90 giorni dal rilascio dell'AUA richieste dalla normativa vigente ed applicabili alle attività svolte dal dichiarante;
- che il suddetto impianto è realizzato nel rispetto delle norme del Codice dell'ambiente – parti III e V, e nel rispetto di tutte le altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali;
- di essere consapevole che, l'inosservanza dei requisiti tecnici richiesti dalla normativa e dichiarati nella comunicazione di inizio attività, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256 del Codice dell'ambiente e di cui all'art. 21 della l. n. 241/1990;
- operare in conformità alle disposizioni vigenti relative al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi degli artt.188-bis e 188-ter del Codice dell'ambiente
- che darà comunicazione in caso di variazione della denominazione della ditta, della sede legale, dell'assetto societario, ecc.;

G2.2 Requisiti soggettivi

- ☐ nel caso di istanza presentata dal Referente AUA, si allega la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art. art. 8 del

- d.m. 12 giugno 2002, n.161 e s.m.i. rilasciata dal Gestore;
- nel caso di istanza presentata dal Gestore, lo stesso dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. art. 8 del d.m. 12 giugno 2002, n.161 e s.m.i., e nello specifico:
- che la stessa ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo e in qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
 - di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
 - a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali o assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
 - di non essere sottoposto alle misure di prevenzione e alle procedure di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni;
 - di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste;
 - di essere proprietario dell'area interessata dallo svolgimento dell'attività o di averne la piena disponibilità per la durata minima di _____ anni in base a _____ (**contratto di affitto, preliminare d'acquisto, ecc.**) ;
 - che la presente dichiarazione viene resa ai ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui all'art.216 del Codice dell'ambiente

G2.3 Informazioni sulle tipologie di rifiuti recuperati

RECUPERO DI MATERIA

(compilare la tabella sottostante per ciascuna attività di recupero inserita nel quadro riassuntivo)

1	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	Tipologia di rifiuto secondo il d.m. 161/2002	
2	ATTIVITÀ DI RECUPERO	descrizione attività di recupero secondo il d.m. 161/2002	
3	CODICI CER	codice del rifiuto contraddistinto da sei cifre di cui all'allegato D alla parte IV del Codice dell'ambiente	
4	PROVENIENZA	descrizione ai sensi di secondo il d.m. 161/2002	
5	CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO E VALORI LIMITE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE	descrizione ai sensi dell'allegato 1 suballegato 1 e dell'allegato 2 suballegato 1 del d.m. 05/02/1998	
6	STATO FISICO (*)	Solido pulverulento / solido non pulverulento / fangoso palabile / liquido / altro (specificare)	
7	QUANTITÀ MASSIMA ANNUA RECUPERATA	tonnellate e metri cubi	
8	QUANTITÀ MASSIMA ISTANTANEA DI MESSA IN RISERVA (se previste operazioni codice R13)	tonnellate e metri cubi	
9	POTENZIALITÀ GIORNALIERA DI RECUPERO (*)	tonnellate/giorno	
10	CODICI E DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO	R...	Descrizione
		R...	Descrizione
11	QUANTITÀ ANNUA DI RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO	tonnellate	
12	POTENZIALITÀ ANNUA DELL'IMPIANTO IN CUI AVVENGONO LE OPERAZIONI DI RECUPERO (recupero ambientale)	tonnellate e metri cubi	
13	QUANTITÀ ANNUA DI PRODOTTO OTTENUTO DALLE OPERAZIONI DI RECUPERO	Tonnellate (in caso di nuovi impianti fornire stima previsionale)	
14	QUANTITÀ ANNUA DI RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO PRESSO ALTRI IMPIANTI	Tonnellate e metri cubi	

15	PERCENTUALE DI PRODOTTO RECUPERATO	% <i>(in caso di nuovi impianti fornire stima previsionale)</i>
16	CARATTERISTICHE DELLO STOCCAGGIO (*)	
17	UBICAZIONE DELLO STOCCAGGIO (*)	
18	CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DELLE MATERIE OTTENUTE E LORO DESTINAZIONE	

ALLEGATO 1

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**SCHEDA A – SCARICHI DI ACQUE REFLUE**

- ☐ Schema a blocchi relativo al processo produttivo con indicazione delle portate dei vari flussi di processo, comprese acque di raffreddamento, vapore, acque di lavaggio, acque di scarico, fanghi)
- ☐ Sintetica relazione circa la conformità rispetto ai pertinenti strumenti di programmazione e pianificazione settoriale (ad esempio: Piano regionale di Tutela delle Acque, Piano di distretto idrografico, etc.) (*)
- ☐ Relazione tecnica descrittiva del processo e del relativo dimensionamento del sistema di trattamento.
- ☐ Cartografia in grado di evidenziare l'ubicazione dell'impianto, il più vicino corpo idrico superficiale e il suo percorso
- ☐ Planimetrie e dati di progetto relativi all'impianto di depurazione comprensivi di schema a blocchi, che dimostrino l'efficienza depurativa dell'impianto e indichino i pozzetti di ispezione
- ☐ Ubicazione insediamento, punti di scarico e corpo recettore su stralcio CTR in scala 1:10.000 o in scala 1:5.000
- ☐ Ubicazione insediamento, punti di scarico e corpo recettore su stralcio mappa catastale in scala 1:2.000 (o comunque superiore a 1:5.000);
- ☐ Planimetria in scala idonea dell'insediamento, rete fognaria e scarichi in cui sia evidenziata con tratteggio/colore diverso ogni tipologia di acque reflue
- ☐ Nel caso di scarico su corpo idrico superficiale relazione ai fini idraulici
- ☐ Nel caso di scarico su corpo idrico demaniale con portate nulle per oltre 120 g/a relazione idrogeologica
- ☐ Nel caso di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo cartografia in grado di evidenziare l'ubicazione dell'impianto, il più vicino corpo idrico superficiale e il suo percorso, relazione sull'impossibilità tecnica o eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici superficiali e relazione geologico – idrogeologica sulla natura dei terreni soggetti allo scarico ed eventuali ripercussioni sui corpi idrici sotterranei e superficiali
- ☐ Dichiarazione per presenza / assenza di sostanze "pericolose" nello scarico (vedere ulteriori dettagli riportati nella "relazione tecnica predisposta e sottoscritta da tecnico abilitato")
- ☐ Nel caso di assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti richiesti (riferimenti normativi : art.101 comma 7 del Codice dell'ambiente – Allegato 5 Parte III del Codice dell'ambiente Tabella 6 – Dpr 19 ottobre 2011 n.227 – Normative regionali di settore)

SCHEDA B - UTILIZZAZIONE AGRONOMICA**SEZIONE B1 – EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**

- ☐ Relazione tecnica e misure dirette della quantità e delle caratteristiche degli effluenti prodotti. (da allegare se l'azienda ha particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti per le quali non possono essere determinate le caratteristiche degli effluenti prodotti con i parametri previsti dalle tabelle della norma vigente);
- ☐ Copia di ____contratto/i stipulati tra il produttore degli effluenti e il detentore/i (da allegare se l'azienda cede effluenti a detentori);
- ☐ Piano di utilizzazione agronomica semplificato secondo le modalità previste dalla normativa vigente (art.28 e allegato V del DM 7 aprile 2006 e R.R. n. 1 del 9 febbraio 2015)
- ☐ Piano di utilizzazione agronomica completo secondo le modalità previste dalla normativa vigente (art.28 e allegato V del DM 7 aprile 2006 e R.R. n. 1 del 9 febbraio 2015).

SEZIONE B2 – ACQUE DI VEGETAZIONE E SANSE UMIDE

- ☐ Relazione tecnica conformemente all'allegato 2 del DM 6 luglio 2005 e delle discipline regionali di settore
- ☐ Dichiarazioni a firma del titolare del sito/dei siti di spandimento che è a conoscenza e si impegna a rispettare le disposizioni nazionali e regionali in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide

SEZIONE B3 – ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE DI CUI all'art. 101, comma 7, lettere a), b), e c) del Codice dell'ambiente E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI

- ☐ Relazione tecnica e misure dirette della quantità e delle caratteristiche delle acque reflue prodotte. (da allegare se l'azienda ha particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti per le quali non possono essere determinate le caratteristiche degli effluenti prodotti con i parametri previsti dalle tabelle della norma vigente);
- ☐ Copia di ____contratto/i stipulati tra il produttore delle acque reflue e il detentore/i (da allegare se l'azienda cede effluenti a detentori);
- ☐ Piano di utilizzazione agronomica semplificato secondo le modalità previste dalla normativa vigente (art.28 e allegato V del DM 7 aprile 2006
- ☐ Piano di utilizzazione agronomica completo secondo le modalità previste dalla normativa vigente (art.28 e allegato V del DM 7 aprile 2006).

SCHEDA C – EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI STABILIMENTI

- ☐ Relazione contenete i dati e le informazioni sottostanti riferite al ciclo produttivo (art. 269 comma 2 lettere A e B del D. Lgs 152/2006):

Descrizione del ciclo lavorativo svolto nello stabilimento in cui sono collocati gli impianti/attività oggetto della domanda di autorizzazione. In particolare il Gestore dovrà:

- a) Per ogni ciclo produttivo/lavorazione, descrivere, in modo dettagliato, tutte le fasi e le operazioni che lo caratterizzano;
- b) Per ogni singola fase lavorativa/operazione, dovrà essere fornita:
- descrizione della fase e individuazione degli impianti che la compongono;
 - descrizione di ciascun impianto della fase (dimensionamento, potenzialità e condizioni d'esercizio, sistemi di regolazione e controllo nonché il valore dei parametri che ne caratterizzano, eventualmente, il minimo tecnico);
 - durata e modalità di svolgimento della fase, specificando ore/giorno, giorni/settimane, settimane/anno, e se continuo o discontinuo;
 - durata e descrizione di eventuali condizioni di funzionamento anomalo (avvio, arresto, guasto degli impianti, transitorio);
 - tempi necessari per il raggiungimento del regime di funzionamento e per l'interruzione dell'esercizio di ciascun impianto per ciascuna fase.
- c) Definire lo schema di flusso del ciclo lavorativo svolto nello stabilimento, suddiviso in fasi, con individuazione per ogni singola fase degli input (materie prime, combustibili ecc.) ed output (intermedi, prodotti, ecc).

- ☐ Schede dei sistemi di abbattimento *(eventuale, qualora non siano state fornite le informazioni richieste nella sezione 2.2. della scheda C)*
- ☐ Qualora la stima delle emissioni diffuse derivanti dallo stabilimento sia effettuata a partire da misure effettuate in ambiente di lavoro occorre allegare:
- a. certificati analitici
 - b. planimetria con dettaglio dei punti di campionamento
- ☐ Elenco delle schede di sicurezza di sicurezza dei prodotti (in alternativa alla compilazione della tab. 3)
- ☐ Piano di gestione dei solventi
- ☐ Progetto di adeguamento
- ☐ Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata nella quale siano chiaramente individuati:
- a. il perimetro dello stabilimento
 - b. le aree e le installazioni/macchine produttive (quali ad es. forni, reattori, stoccaggi, generatori di calore...) con specifica denominazione (M1, M2...Mn)
 - c. i tracciati dei sistemi di aspirazione e convogliamento
 - d. tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, torce...) con specifica denominazione (E1, E2..En)
 - e. l'altezza massima degli edifici che circondano lo stabilimento entro una distanza di 200m e la loro destinazione (civile/industriale) (*)
- ☐ Planimetria orientata in scala non inferiore a 1:1000 del sito ove è collocato lo stabilimento con indicazione della destinazione d'uso dell'area occupata dallo stesso e delle zone limitrofe

SCHEDA D – EMISSIONI IN ATMOSFERA PER IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA

- ☐ Relazione tecnica
- ☐ Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata nella quale siano chiaramente individuati:
- a) il perimetro dello stabilimento
 - b) le aree e le installazioni/macchine produttive (quali ad es. forni, reattori, stoccaggi, generatori di calore...) con specifica denominazione (M1, M2...Mn)
 - c) i tracciati dei sistemi di aspirazione e convogliamento

- d) tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, torce...) con specifica denominazione (E1, E2..En)
- ☐ Progetto di adeguamento (*)

SCHEDA E – IMPATTO ACUSTICO

- ☐ Valutazione di Impatto Acustico ai sensi della l. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6, predisposta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale

SCHEDA F – UTILIZZO DEI FANGHI DERIVANTI DAL PROCESSO DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

- ☐ Relazione tecnica sulla produzione e tipologia dei fanghi, sugli impianti di stoccaggio e sui dati tecnici di identificazione dei terreni e delle colture
- ☐ Relazione contenente evidenza di vincoli di tipo pedologico, urbanistico, paesaggistico ed ambientale (nitrati, aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, art. 94 Codice dell'ambiente del Codice dell'ambiente falde, pozzi, etc.) corredate da specifica cartografia indicata dall'Autorità competente in sede di presentazione dell'istanza di AUA (es. CTR, IGM)
- ☐ Consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola per i suoli sui quali si intendono utilizzare i fanghi (con indicazione di Comune, foglio, mappale e particella);
- ☐ Titolo di disponibilità dei terreni ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con indicazione di comune, foglio, mappale
- ☐ Estratti di mappa dei terreni sui quali è previsto l'utilizzo agricolo dei fanghi **(ove previsto dall'Autorità competente)**
- ☐ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della disponibilità dei sistemi di stoccaggio;
- ☐ Analisi dei terreni (vedere D.Lgs. 99/92 e gli eventuali ulteriori parametri richiesti dall'Autorità competente)
- ☐ Analisi dei fanghi (vedere D.Lgs. 99/92 e gli eventuali ulteriori parametri richiesti dall'Autorità competente)
- ☐ Piano di distribuzione/utilizzazione dei fanghi **(ove previsto dall'Autorità competente)**. Tale documento deve prevedere quanto segue:
- tempi, quantitativi, tipologie e modalità di utilizzazione dei fanghi in rapporto alle esigenze delle colture ed agli ordinamenti culturali in atto e previsti (il Piano è redatto e attuato secondo le linee guida regionali ove presenti)
 - caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi

SCHEDA G1 – RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

- ☐ Relazione tecnica secondo l'indice dello schema di relazione allegato al presente modello (sottoscritta dal legale rappresentante/titolare della ditta)
- ☐ Relazione tecnica sull'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibile o come altro mezzo per produrre energia secondo le norme tecniche e le prescrizioni contenute nell'allegato 2 del d.m. 05/02/1998
- ☐ Planimetria dell'impianto riportante le strutture, le pavimentazioni e le aree deputate a deposito, movimentazione e trattamento dei rifiuti, i depositi dei prodotti di recupero, nonché il sistema di raccolta e trattamento acque meteoriche e reflui, ecc.
- ☐ Mappa catastale con individuazione e delimitazione grafica delle aree dove si intende iniziare l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi di cui alla presente comunicazione
- ☐ Autocertificazione relativa alla compatibilità dell'attività con gli strumenti urbanistici e le norme sanitarie vigenti
- ☐ Dichiarazione di conformità della caldaia al d.m. 05/02/1998 rilasciata dal costruttore o dal tecnico (solo per l'attività di recupero energetico R1). Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione che l'impianto è in grado di registrare i dati di monitoraggio in continuo, laddove questo è previsto
- ☐ **(recupero ambientale)** Copia autorizzazione/approvazione del progetto di recupero ambientale da parte della competente autorità
- ☐ **(recupero ambientale)** Studio di compatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche con l'area da recuperare

SCHEDA G2 – RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI

- ☐ Relazione tecnica secondo l'indice dello schema di relazione allegato al presente modello (sottoscritta dal legale rappresentante/titolare della ditta)
- ☐ Planimetria dell'impianto riportante le strutture, le pavimentazioni e le aree deputate a deposito, movimentazione e trattamento dei rifiuti, i depositi dei prodotti di recupero, nonché il sistema di raccolta e trattamento acque meteoriche e reflui, ecc.
- ☐ Elaborati grafici e documentazione cartografica: mappa catastale con individuazione e delimitazione grafica delle aree dove si intende iniziare l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali pericolosi di cui alla presente comunicazione
- ☐ Autocertificazione relativa alla compatibilità dell'attività con gli strumenti urbanistici e le norme sanitarie vigenti

Luogo e data

Firma del gestore

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa di quanto segue:

- Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del SUAP presso il Comune in indirizzo in quanto soggetto pubblico non economico non necessita del suo consenso;
- il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali forniti attraverso la compilazione del modulo contenente le schede, incluse le dichiarazioni contenenti gli atti di notorietà, ha lo scopo di consentire l'attivazione del procedimento amministrativo volto al rilascio dell'atto richiesto con la presente istanza, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti;
- il trattamento dei dati, effettuato mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, potrà avvenire sia con modalità cartacee sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'art. 11 del D.lgs 196/2003, i seguenti trattamenti:
 - trattamenti inerenti la gestione del procedimento amministrativo discendente dalla presente istanza, sotto il profilo amministrativo, contabile, operativo e statistico. La mancanza del conferimento dei dati impedirà l'avvio del procedimento amministrativo volto al rilascio dell'atto richiesto con la presente istanza.
 - i dati personali sono comunicati, per adempimenti di legge ovvero per esigenze di carattere istruttorio, ai soggetti di seguito indicati: Arpa / AUSL/Comuni / Province / Regioni e comunque a tutti gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'Aua
 - Inserimento dei dati nelle banche dati ambientali condivise ai fini dello svolgimento di attività istituzionali.
- Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo precedente, possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per i soggetti sopra indicati, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.
- Alcuni dei dati personali da Lei comunicati, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e dalle norme vigenti in materia di pubblicità, trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni, potrebbero essere soggetti a pubblicità sul sito istituzionale degli enti sopra indicati.
- i dati personali saranno conservati in archivi elettronici e/o cartacei e verranno trattati dai dipendenti della Autorità competente individuati quali incaricati dei trattamenti;
- titolare del Trattamento dei dati è il SUAP presso Comune in indirizzo di _____, con sede in _____ e Responsabile del Trattamento è il Dirigente del SUAP _____
- Lei potrà rivolgersi direttamente al Responsabile per far valere i diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003 il cui testo è di seguito integralmente riportato.

ALLEGATO 1

ALLEGATO RELATIVO ALLA SCHEDA B (*)

**RELAZIONE TECNICA – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E
DEGLI SCARICHI DEI FRANTOI OLEARI**

INDICE

1. SITO OGGETTO DELLO SPANDIMENTO

Per ogni sito oggetto dello spandimento:

- Identificazione catastale (foglio di mappa e particelle)
- Pedologia (pH, stima della capacità di accettazione delle piogge, stima della conducibilità idraulica satura)
- Geomorfologia (specificare se il terreno è in pendenza o pianeggiante e descrivere dettagliatamente le relative sistemazioni idraulico-agrarie, riportando, ove presenti, le dimensioni dei terrazzamenti)
- Idrologia (ove presente falda temporanea specificare la sua profondità, profondità della prima falda permanente, ove presenti corpi idrici lungo i confini dell'appezzamento indicazione della loro denominazione, bacino idrografico di riferimento)
- Agroambiente (se coltura in atto indicarne la specie, nel caso di colture erbacee specificare se si adottano rotazioni o avvicendamenti colturali, nel caso di terreno non coltivato specificare le motivazioni)

2. TRASPORTO E SPANDIMENTO

- Denominazione, indirizzo, tel., fax della ditta che eseguirà il trasporto
- Denominazione, indirizzo, tel., fax della ditta che eseguirà lo spandimento per l'utilizzo agronomico
- Capacità e tipologia del contenitore che si prevede di utilizzare per il trasporto
- Modalità di spandimento

ALLEGATO RELATIVO ALLA SCHEDA F (*)**RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA – FANGHI DI DEPURAZIONE****1. PRODUZIONE E TIPOLOGIA DEI FANGHI**

Per ogni impianto di provenienza dei fanghi utilizzati in agricoltura si deve indicare:

- localizzazione dell'impianto di depurazione come qui sotto riportato:

 Impianto di depurazione sito nel Comune di _____ Prov. di |_|_|_| Via/C.so/P.zza _____ n. _____.
- Codice ATECO di attività
- Abitanti Equivalenti
- Tipo di refluo trattato (insediamento civile, insediamento produttivo e civile, insediamento produttivo, agroalimentare)
- Codice CER del fango prodotto
- Quantitativi di fango prodotto (t/a) tal quale e come sostanza secca (indicare l'ultimo anno di riferimento)
- Descrizione dei processi di trattamento del depuratore (linea acque, linea fanghi) e relativo schema a blocchi (variabile ove previsto dall'Autorità competente)
- Attività da cui derivano i vari tipi di fanghi, precisando i diversi tipi di lavorazione e/o produzione degli insediamenti produttivi da cui derivano i reflui, la tipologia degli scarichi che recapitano agli impianti di depurazione e la tipologia degli impianti stessi (variabile ove previsto dall'Autorità competente);
- Quantità stimata di fanghi da distribuire in un anno nella provincia interessata per ogni singolo depuratore di provenienza dei fanghi medesimi (variabile ove previsto dall'Autorità competente)
- Documentazione relativa alla caratterizzazione, in numero coerente alla potenzialità dell'impianto di depurazione e con le scadenze temporali previste dall'art.11 del D.Lgs 99/92 (variabile ove previsto dall'Autorità competente)

Per gli impianti di depurazione ubicati fuori dall'ambito territoriale della provincia nella quale si richiede l'autorizzazione (variabile ove previsto dall'Autorità competente):

- estremi dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi del Codice dell'ambiente (per depuratori fuori regione deve essere prodotta anche la copia dell'autorizzazione allo scarico)
- nel caso l'impianto di produzione di fanghi sia autorizzato al trattamento di rifiuti liquidi ai sensi della dell'art.110, commi 2 e 3 del Codice dell'ambiente informazioni previste dalla normativa regionale di riferimento

2. STOCCAGGIO FANGHI

Per ogni impianto di stoccaggio dei fanghi utilizzati in agricoltura si deve indicare:

- localizzazione dell'impianto di stoccaggio come qui sotto riportato:
- Impianto di stoccaggio sito nel Comune di _____ Prov. di |_|_|_|
Via/C.so/P.za _____ n. _____.
- Estremi dell'autorizzazione allo stoccaggio ai sensi del Codice dell'ambiente i., parte IV, in materia rifiuti dalla quale si evincono le caratteristiche dell'impianto

3. TERRENI E COLTURE DESTINATE ALL'IMPIEGO DEI FANGHI

Terreno	Comune	Foglio	Mappale	Sup. (Ha)	Colture in atto	Colture previste	Quantità fanghi
T...							

ALLEGATO RELATIVO ALLA SCHEDA G1 E G2

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA

OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI/PERICOLOSI

1	MODALITÀ DI ESECUZIONE	<p>indicare allegando un'unica planimetria in scala adeguata: (*)</p> <ul style="list-style-type: none"> - area accettazione dei rifiuti; - area di messa in riserva distinte per ciascuna tipologia; - area per le operazioni di recupero; - area di deposito materie prime seconde; - area di deposito di materie prime; - area di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero; - area di movimentazione (piazzale); - area uffici; - parcheggi; - pesa. <p>indicare inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le condizioni di accettazione dei rifiuti; - il deposito temporaneo; - le attrezzature possedute e utilizzate nella varie fasi del recupero, compreso la pesa e il mezzo utilizzato per la movimentazione interna; - le caratteristiche delle attrezzature utilizzate e il loro posizionamento avvalendosi anche di disegni, foto, schemi, dépliant, ecc.; - le operazioni di recupero come avvengono nella pratica, con indicazione puntuale e analitica degli impianti ed attrezzature utilizzate compresi i serbatoi, le vasche ed i container; - nel caso di sola messa in riserva, senza che siano effettuate operazioni meccaniche ad es. di selezione, cernita, adeguamento volumetrico. 	
2	APPARECCHIATURE UTILIZZATE	<p>indicare la potenzialità oraria o giornaliera di ogni apparecchiatura o impianto necessario per eseguire le operazioni di recupero di materia o per il recupero energetico; per gli impianti ad alimentazione mista indicare la percentuale di materia prima o combustibile convenzionale inserita nel processo</p> <p>potenzialità nominale dell'impianto in ton/anno</p>	<p>qualora l'autorizzazione rilasciata in base alla normativa vigente non contempli la capacità autorizzata, la potenzialità nominale deve essere desunta dai dati tecnici forniti dalla ditta costruttrice e relativi a ciascuna macchina operatrice utilizzata per il recupero di rifiuti</p>

3	ELEMENTI PROGETTUALI E CAUTELE ADOTTATE PER EVITARE DANNI ALL'AMBIENTE E ALLA SALUTE	<p>Indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - codice CER, descrizione dei sistemi di stoccaggio e destinazione dei rifiuti risultanti dalle operazioni di recupero; - tipologia, caratteristiche, quantità e sistemi di trattamento adottati per lo scarico, modalità di evacuazione; - il sistema di recinzione e di mitigazione ambientale; - il sistema di canalizzazione, raccolta, allontanamento e convogliamento delle acque meteoriche e dei reflui, (riportando gli estremi delle eventuali autorizzazioni possedute) - il settore di conferimento relativamente al suo dimensionamento, alla pavimentazione e al sistema di raccolta dei reflui. - In caso di Messa in Riserva in cumuli, la pavimentazione dei basamenti che, qualora richiesto, deve essere impermeabile e resistente all'attacco chimico dei rifiuti permettendo la separazione degli stessi dal suolo sottostante; - in caso di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri indicare i sistemi di protezione dalle acque meteoriche e dall'azione del vento. - modalità di messa in riserva (cumuli, big bags, containers, vasche, fusti, ecc), con le specifiche tecniche adottate e le norme per la manipolazione atte al contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente. - le aree per le operazioni di recupero effettuate in zona coperta; - le aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero; - le giornate lavorative dell'impianto. 	
4	MESSA IN RISERVA (ART. 6 DEL D.M. 05/02/1998)	Superficie e caratteristiche dell'area per la messa in riserva	indicare l'area, le vasche, i serbatoi, i container e i manufatti all'interno dei quali avviene la messa in riserva, specificando, laddove il deposito avvenga in cumuli, il tipo di pavimentazione adottata. Si precisa che il materiale della pavimentazione deve essere adeguato alle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto e che, anche per i rifiuti inerti, è vietata la messa in riserva sul suolo
		I rifiuti messi in riserva alimentano il processo di recupero consistente in	descrivere il processo di recupero nell'impianto, fra quelli previsti nel d.m. 05/02/1998, al quale verranno inviati i rifiuti, dopo la messa in riserva

5	RECUPERO ENERGETICO (*)	<p>Presenza di dispositivi di (barrare solo in caso affermativo):</p> <p><input type="checkbox"/> alimentazione automatica del combustibile</p> <p><input type="checkbox"/> controllo in continuo dei seguenti parametri chimico/fisici:</p> <p><input type="checkbox"/> CO <input type="checkbox"/> O₂ <input type="checkbox"/> t° <input type="checkbox"/> NOx <input type="checkbox"/> polveri tot.</p> <p><input type="checkbox"/> COT <input type="checkbox"/> HCl <input type="checkbox"/> SO₂ <input type="checkbox"/> HF</p> <p><input type="checkbox"/> altro (specificare _____)</p> <p>Impiego simultaneo con combustibili autorizzati:</p> <p><input type="checkbox"/> Si Specificare: _____</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p>Modalità di utilizzo dell'intera energia prodotta (autoconsumo o cessione a terzi, specificando nel secondo caso le destinazioni):</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Eventuali autorizzazioni (SCIA, PAS, AU)</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Eventuali accordi stipulati con Aziende di distribuzione Energia Elettrica:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
---	-------------------------	--

Allegato 2

LINEE GUIDA AUA

LINEE GUIDA AUA	2
1. Premessa	2
2. L'Agenda per la semplificazione 2015-2017	2
3. Il d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.....	8
3.1 L'ambito di applicazione (art. 1)	9
3.2 L'autorizzazione unica ambientale (art. 3)	9
3.3 La procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (art. 4)	12
3.3.1) I procedimenti del regolamento di riordino della disciplina sul SUAP (d.P.R. n. 160/2010)	12
3.3.2) Gli obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35, d.lgs. n. 33/2013)..	16
3.3.3) La procedura per il rilascio dell'AUA.....	17
3.4 Il rinnovo dell'AUA (art. 5)	22
3.5 Le modifiche al progetto o all'impianto (art. 6)	23
3.6 La voltura dell'AUA.....	23
3.7 Gli oneri istruttori e tariffe (art. 8) e il monitoraggio (art. 9).....	24
3.8 Il potere sostitutivo (art. 11).....	25
4. Modulistica Unificata e Standardizzata AUA.....	27

LINEE GUIDA AUA

1. Premessa

Il 29 maggio 2013 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, mediante il quale viene data attuazione a quanto disposto dall'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" (c.d. "Semplifica Italia") convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Successivamente a seguito dei quesiti posti dalle Regioni e dalle Province autonome sulle problematiche interpretative emerse dalla lettura del decreto, è stata emanata la circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che risolve solo alcune delle problematiche interpretative sollevate (circolare 7 novembre 2013, prot. n. 0049801).

La Conferenza Unificata il 26 febbraio 2015 ha approvato l'Intesa sul modello unificato e semplificato per la richiesta dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) che sostituisce fino a sette diverse autorizzazioni ambientali.

Ciò premesso la regione Lazio ritiene utile fornire le indicazioni di seguito riportate per accompagnare il processo nella prima fase di applicazione del regolamento fermo restando che le medesime restano valide sino a eventuali nuove disposizioni in materia.

2. L'Agenda per la semplificazione 2015-2017

L'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica nell'aprile 2014 ha pubblicato sul sito del Dipartimento i risultati della consultazione telematica sulle "100 procedure più complicate da semplificare"; l'iniziativa è stata lanciata, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e l'UPI, per raccogliere le indicazioni, le proposte e le priorità di intervento che nascono dall'esperienza diretta di rapporto con la pubblica amministrazione.

La consultazione è stata online per 12 settimane (dal 16 ottobre 2013 al 15 gennaio 2014). Sono pervenuti circa 2.000 contributi da cittadini e imprese inviando segnalazioni circostanziate che offrono uno spaccato di straordinario interesse per l'analisi della complicazione burocratica in Italia e forniscono indicazioni di priorità molto chiare e una ricchezza di suggerimenti e proposte.

Il rapporto "*Semplificazione, cosa chiedono i cittadini e le imprese*" illustra i risultati della consultazione e presenta la top ten delle complicazioni burocratiche. Attraverso una selezione di centinaia di "storie" e di suggerimenti, vengono descritti gli adempimenti e le procedure più complicati e le proposte per affrontarli.

La top ten degli adempimenti e delle procedure più complicate è riportata nella seguente Tabella 1:

Tabella 1

CITTADINI	IMPRESE
<i>Adempimenti fiscali</i>	<i>Adempimenti fiscali</i>
<i>Adempimenti e procedure in materia edilizia</i>	<i>Adempimenti e procedure in materia edilizia</i>
<i>Adempimenti per l'accesso alle prestazioni sanitarie</i>	<i>Autorizzazioni e inizio dell'attività d'impresa</i>
<i>Procedure per i disabili</i>	<i>DURC e altra documentazione per gli appalti</i>
<i>Adempimenti in materia di lavoro e previdenza</i>	<i>Adempimenti per la sicurezza sul lavoro</i>

I risultati della consultazione telematica hanno rappresentato la base conoscitiva essenziale per costruire una nuova politica di semplificazione e un'agenda condivisa tra Governo Regioni ed Enti Locali.

Sulla base di quanto è emerso dalla consultazione online e degli obiettivi di semplificazioni fissati dal Governo il decreto-legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", all'art. 24 (Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard) dispone che:

- su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata, il Consiglio dei Ministri approva **l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017**;
- le amministrazioni statali adottano con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti;

- le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini;
- gli accordi sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero;
- la modulistica è pubblicata nel portale www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro sessanta giorni dalla sua approvazione;
- le amministrazioni statali, regionali e locali approvano un piano di informatizzazione delle procedure;
- le disposizioni dell'art. 24 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Il Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014 ha approvato **l'Agenda per la semplificazione 2015-2017**, già condivisa nella Conferenza Unificata del 13 novembre 2014. Il Governo, le Regioni e gli enti locali hanno assunto un impegno comune, con un **cronoprogramma** definito, per assicurare l'effettiva realizzazione di obiettivi di semplificazione, indispensabili per recuperare il ritardo competitivo dell'Italia, liberare le risorse per tornare a crescere e cambiare realmente la vita dei cittadini e delle imprese.

L'Agenda punta sui seguenti cinque settori strategici di intervento:

- cittadinanza digitale,
- welfare e salute,
- fisco,
- edilizia,
- impresa.

Per ciascuno individua azioni, responsabilità, scadenze e risultati attesi.

Viene, inoltre, garantito il controllo del raggiungimento dei risultati che saranno resi accessibili online, assicurando il coinvolgimento costante di cittadini e imprese nella verifica dell'attuazione. Inoltre tutte le azioni previste nell'agenda saranno accompagnate da un'attività di misurazione dei tempi e degli oneri sopportati da cittadini e imprese.

Il consiglio dei Ministri e la Conferenza unificata verificheranno e aggiorneranno periodicamente l'Agenda.

Nel **settore dell'impresa** l'obiettivo che si prefigge l'Agenda è quello di ridurre costi e tempi dell'avvio e dell'esercizio dell'attività di impresa attraverso numerose azioni quali ad esempio l'affiancamento degli operatori nella gestione delle procedure complesse, la verifica dell'operatività degli sportelli unici per le attività produttive e delle procedure ambientali, il taglio dei tempi delle conferenze di servizi.

Le **azioni** previste per il raggiungimento di tali obiettivi sono le seguenti:

a) Modulistica SUAP semplificata e standardizzata e linee guida per agevolare le imprese

La standardizzazione e semplificazione dei modelli utilizzati per le attività d'impresa agevola l'informatizzazione delle procedure e la trasparenza nei confronti di cittadini e imprese. Questa azione viene attuata secondo le disposizioni dell'art. 24 del decreto-legge n. 90/2014, che prevede l'adozione previa intesa in conferenza unificata dei moduli unici per la presentazione di istanze, segnalazioni e altre dichiarazioni.

b) Azioni per accelerare la gestione delle procedure complesse

Per favorire i nuovi investimenti attraverso attività di semplificazione organizzativa e gestionale verranno sperimentate azioni di integrazione delle strutture amministrative interessate di Regioni, Città metropolitane, enti di aree vasta, Comuni e loro unioni al fine garantire certezza dei tempi e gestione unitaria delle procedure.

Per accelerare le procedure autorizzatorie dei progetti complessi soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA), verrà avviato un approfondimento con le amministrazioni interessate, al fine di individuare moduli operativi per il coordinamento del complesso degli atti autorizzativi necessari, tenendo conto delle best practices delle Regioni e degli sportelli unici.

c) SUAP operativi per ridurre tempi e adempimenti

Va ricordato che il SUAP introdotto nel nostro sistema legislativo nel 1998 (d.lgs. n. 112/1998; d.P.R. n. 447/1998), e previsto per via telematica nel 2010 (d.l. n. 112/2008; d.P.R. n. 160/2010) non è ancora efficacemente operativo su tutto il territorio nazionale.

L'azione, in particolare, prevede:

- 1) la verifica sistematica sul funzionamento dei SUAP attraverso una indagine sulla relativa organizzazione, sui livelli di informatizzazione, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti e degli atti istruttori, sul livello di soddisfazione dell'utenza, sulla tipologia dei procedimenti;
- 2) la promozione di interventi di affiancamento formativo agli operatori;
- 3) l'adozione delle misure necessarie a rimuovere gli ostacoli alla operatività del SUAP;
- 4) la promozione del coordinamento tra le amministrazioni che intervengono nel procedimento unico;
- 5) la valorizzazione del portale www.impresainungiorno.gov.it, come punto di accesso per la procedura telematica guidata, che consenta di avviare immediatamente il contatto con il SUAP di riferimento e garantisca l'interoperabilità con i sistemi esistenti, in modalità di cooperazione applicativa.

d) Ricognizione dei procedimenti

Ricognizione dei procedimenti che individua quelli soggetti a SCIA, a silenzio assenso, a mera comunicazione e quelli per i quali permane il provvedimento espresso, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto-legge n. 5/2012 e dell'esercizio della delega prevista dal disegno di legge «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

e) Semplificazione delle procedure preliminari all'avvio delle attività d'impresa

L'azione consiste nella semplificazione delle più rilevanti procedure preliminari all'avvio degli impianti produttivi per conseguire, attraverso interventi normativi di semplificazione e l'adozione di misure organizzative, tecnologiche e amministrative, una drastica riduzione dei tempi.

f) Tagliare i tempi delle procedure e sbloccare le conferenze di servizi

L'azione consiste nella individuazione di soluzioni che consentano di semplificare lo svolgimento delle conferenze e in particolare per:

- 1) ridurre il numero di conferenze in presenza;
- 2) differenziare le modalità di esame contestuale degli interessi pubblici in relazione alla complessità delle procedure;
- 3) utilizzare la telematica;
- 4) ridurre i tempi.

g) Operatività dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) e modello unico semplificato

Sono previsti i seguenti interventi:

- 1) definizione della modulistica per la richiesta di autorizzazione unica ambientale e delle specifiche di formato e di contenuto per l'interoperabilità dei sistemi informativi per la gestione telematica della procedura;
- 2) adeguamento della modulistica alle specificità regionali;
- 3) monitoraggio dell'applicazione dell'AUA, inclusi i tempi di rilascio della stessa, per individuare le problematiche interpretative nonché le eventuali misure correttive.

h) Modulistica standardizzata per gli adempimenti ambientali

L'azione mira a completare il percorso avviato con l'AUA interessando altri fondamentali adempimenti ambientali, attraverso la realizzazione di modulistica standardizzata atta a favorire la digitalizzazione delle procedure e la predisposizione dei sistemi di compilazione on line di istanze ambientali su tutto il territorio nazionale, tenuto conto delle buone pratiche, dei sistemi già operativi e delle opportunità di riuso, nonché delle necessarie caratteristiche di interoperabilità tra i sistemi informativi.

i) Verifica di assoggettabilità alla VIA

È stato adottato il d.m. 30 marzo 2015 (GU n. 84 del 11-4-2015) previsto dall'art. 15 del d.l. 91/2014 recante le linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, prefigurando un aumento del numero delle suddette procedure, deve essere attuata una revisione della procedura prevista dall'art. 20 (verifica di assoggettabilità) del d.lgs 152/2006 volta ad una sua semplificazione ed al recupero della sua reale funzione di «screening».

l) Semplificazione e coordinamento dei controlli sulle imprese

Le imprese segnalano da tempo il carico burocratico derivante dai controlli (regole incerte, duplicazioni e assenza di proporzionalità e di coordinamento). Occorre in particolare:

- 1) la verifica dell'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione dei controlli;
- 2) la ricognizione delle principali tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese;
- 3) l'individuazione di misure tecnologiche, organizzative e normative necessarie a semplificare e ridurre gli oneri eccessivi e sproporzionati gravanti sulle imprese, eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni migliorando al tempo stesso l'efficacia dei controlli.

m) Azioni mirate in materia di sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti tramite la digitalizzazione

L'azione prevede molteplici azioni in materia di sanità veterinaria, di sicurezza degli alimenti (comunicazioni export, registrazione pesticidi, integratori alimentari, prodotti prima infanzia) e digitalizzazione delle procedure (ricetta elettronica e tracciabilità dei medicinali veterinari, modello IV informatizzato, banca dati telematica della sperimentazione animale, anagrafe avicola e degli stabilimenti di produzione degli alimenti di origine animale, registrazione medicinali veterinari, pesticidi, integratori alimentari, alimenti prima infanzia, stabilimenti per l'export di alimenti).

Il cronoprogramma definito per il settore impresa viene riportato nella Figura 1:

Settore chiave		2015				2016				2017			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5. L'impresa													
5.1	Modulistica SUAP semplificata e standardizzata e linee guida per agevolare le imprese						☑						
5.2	Azioni per accelerare la gestione delle procedure complesse												☑
5.3	SUAP operativi per ridurre tempi e adempimenti				☑				☑				
5.4	Ricognizione dei procedimenti		☑			☑							
5.5	Semplificazione delle procedure preliminari all'avvio delle attività d'impresa				☑				☑				
5.6	Tagliare i tempi delle procedure e sbloccare le conferenze di servizi				☑								
5.7	Operatività dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) e modello unico semplificato	☑	☑				☑						
5.8	Modulistica standardizzata per gli adempimenti ambientali						☑		☑				☑
5.9	Verifica di assoggettabilità alla VIA	☑	☑		☑								
5.10	Semplificazione e coordinamento dei controlli sulle imprese		☑		☑				☑				☑
5.11	Azioni mirate in materia di sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti tramite la digitalizzazione												☑

Figura 1

3. Il d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59

Il Regolamento di disciplina dell'Autorizzazione unica ambientale (AUA), il d.P.R. n. 59/2013, uno degli strumenti di semplificazione per le imprese introdotti dalla l. n. 35/2012 (d.l. n. 5/2012: "Semplifica Italia"), ha lo scopo di alleggerire il carico degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale, garantendo comunque la massima tutela dell'ambiente.

Il provvedimento è stato esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012 ed in via definitiva il 15 febbraio 2013, su proposta dei Ministri dell'ambiente, della pubblica amministrazione e semplificazione e dello sviluppo economico: dopo aver acquisito i previsti pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

Si tratta di una nuova Autorizzazione, rilasciata dallo Sportello unico per le attività produttive, che sostituisce sette atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legge in materia ambientale, indicati nel regolamento stesso.

Tra i vantaggi che emergono nell'applicazione dell'AUA possiamo citare:

- i minori costi organizzativi per le imprese: formulazione di una sola richiesta, per via telematica, ad un interlocutore unico;
- la maggior durata dell'autorizzazione: ora di quindici anni a partire dalla data di rilascio, superiore a quella ottenibile richiedendo singolarmente le autorizzazioni.

3.1 L'ambito di applicazione (art. 1)

Il regolamento, in attuazione della previsione di cui all'art. 23, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si applica alle categorie di imprese di cui all'art. 2 (PMI) del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) anche quando il gestore è una grande impresa (circolare MATTM 7 novembre 2013, prot. n. 0049801)

Le disposizioni del regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell'art. 26, co. 4, del d.lgs. n. 152/2006.

Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'art. 20 (screening) del d.lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti. (art. 3, co. 4, d.P.R. n. 59/2013)

3.2 L'autorizzazione unica ambientale (art. 3)

La circolare del MATTM, 7 novembre 2013, prot. n. 0049801, premette che l'art. 3, co. 1, prevede che la richiesta dell'AUA sia obbligatoria se l'impianto deve ottenere il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento di almeno uno tra i titoli abilitativi riportati nella Tabella 2, con due sole eccezioni a tale obbligo:

- l'art. 3, co. 3, secondo cui il gestore può decidere di non avvalersi dell'AUA ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni,
- l'art. 7, co. 1, secondo cui il gestore può decidere l'adesione alle autorizzazioni generali alle emissioni.

Pertanto, il Ministero arriva alle seguenti conclusioni:

- ✓ l'art. 10, co. 2, si interpreta nel senso che la richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'art. 3, co. 1, con la sola eccezione dei casi in cui trova applicazione una delle due deroghe suddette.
- ✓ il caso di un impianto soggetto cumulativamente a comunicazioni e ad autorizzazioni di settore non ricade in alcuna delle citate eccezioni. Non è corretto, dunque, ritenere che, in tali casi, alla scadenza della prima comunicazione, non sia obbligatorio presentare istanza di AUA e che l'interessato abbia la facoltà di richiedere il rinnovo della sola comunicazione scaduta;
- ✓ non è preclusa la facoltà per il gestore di presentare autonoma istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale tramite il SUAP, non solo quando l'attività è

- soggetta esclusivamente ad autorizzazione di carattere generale, bensì anche quando l'attività è parimenti soggetta a titoli abilitativi tra quelli sostituiti dall'AUA;
- ✓ quando l'attività è soggetta unicamente a più comunicazioni oppure, congiuntamente, a comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha la facoltà, e non l'obbligo, di richiedere l'AUA;
 - ✓ è utile rispettare i termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza, per beneficiare della possibilità di continuare l'attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell'AUA.

Di conseguenza i gestori degli impianti presentano domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi riportati nella Tabella 2.

Tabella 2

TITOLI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1) autorizzazione agli scarichi di cui agli artt. 124-127 (capo II, titolo IV, sezione II) della Parte III del d.lgs. 152/2006	L'art. 124 fissa i criteri generali, l'art. 125 disciplina la domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, mentre l'art. 126 disciplina l'approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, l'art. 127 riguarda i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue. L'autorità competente provvede entro 90 gg dalla ricezione della domanda (durata 4 anni).
2) comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del d.lgs. 152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;	Si tratta di impianti di allevamento intensivo (utilizzazione agronomica), delle acque di vegetazione dei frantoi oleari (l. n. 574/1996), delle aziende di cui all'art. 101, c. 7, lett. a) (<i>imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura</i>), b) (<i>imprese dedite ad allevamento di bestiame</i>) e c) (<i>imprese a) e b) con trasformazione o valorizzazione della produzione agricola</i>), e delle piccole aziende agroalimentari individuate dall'art. 17 del d.m. politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. La comunicazione deve essere presentata al Sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni oggetto di spandimento almeno 30 gg prima della distribuzione. Per gli spandimenti successivi al primo sarà presentato il modello di comunicazione successiva.
3) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del d.lgs. 152/2006;	Tale autorizzazione (durata 15 anni) alle emissioni in atmosfera non riguarda (per quanto disposto dall'art. 269) gli impianti di incenerimento e co-incenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, né gli impianti soggetti ad AIA e gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti, nonché gli impianti in deroga ai sensi dell'art. 272 (<i>impianti e attività in deroga</i>), cc. 1 e 5, del d.lgs. 152/2006.
4) autorizzazione generale di cui all'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. 152/2006	Tale articolo consente, in deroga all'art. 269, l'adozione di apposite autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera, per specifiche categorie di stabilimenti (Parte V, Allegato 4, [Parte I: scarsamente rilevanti], Parte II), individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione da parte dell'autorità competente.

<p>5) nulla osta relativo alle emissioni sonore, di cui all'art. 8, commi 4 e 6, della L. 447/1995</p>	<p>Il co. 4 prevede che le domande di concessioni edilizie (permesso di costruire) o altri provvedimenti che autorizzano l'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. Il successivo co. 6 prevede che la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle citate attività, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori ai valori limite, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta. (Si veda il d.P.R. n. 227/2011, art. 4, allegato B: esenzione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)</p>
<p>6) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del d.lgs. 99/1992</p>	<p>Chi intende utilizzare in attività agricole proprie o di terzi i fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura deve richiedere un'autorizzazione (art. 9, c.2) alla Regione e notificare, con almeno 10 giorni di anticipo, alla regione, alla provincia ed al comune di competenza, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi.</p>
<p>7) comunicazioni in materia di attività sui rifiuti ammesse alle procedure semplificate di cui agli artt. 215-216 del d.lgs. 152/2006</p>	<p>L'art. 215 riguarda l'attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi (c.d. autosmaltimento) mentre l'art. 216 le operazioni di recupero. Le attività possono essere intraprese decorsi 90 gg dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.</p>

Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell'autorizzazione unica ambientale.

E' fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.

L'autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall'autorità competente tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzativo qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione.

L'autorizzazione unica ambientale ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.

3.3 La procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (art. 4)

3.3.1) I procedimenti del regolamento di riordino della disciplina sul SUAP (d.P.R. n. 160/2010)

1) Il procedimento automatizzato (artt. 5 e 6, d.P.R. n. 160/2010)

L'art. 5 (presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze) dispone che per le attività, di impianti produttivi e di prestazione di servizi, soggette alla disciplina della SCIA, la stessa è presentata al SUAP, corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all'art. 19, co. 1, della l. n. 241/1990, ove espressamente previsto dalla normativa vigente (art. 2, l. n. 35/2012; art. 13, l. n. 134/2013)

Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti.

La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta. A seguito del rilascio della ricevuta, il richiedente, ai sensi dell'art. 19, co. 2, della l. n. 241/1990, può avviare immediatamente l'intervento o l'attività.

Il SUAP trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti.

Ai sensi dell'art. 38, co. 3, lett. f), del d.l. n. 112/2008 e s.m., la ricevuta costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.

L'art. 5, co. 8, chiarisce che ai sensi dell'art. 20 della l. n. 241/1990, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini del procedimento (art. 2 della l. n. 241/1990), ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

L'art. 6 (funzioni dell'Agenzia e avvio immediato dell'attività d'impresa) dispone che nei casi di attività soggette a SCIA, il soggetto interessato può avvalersi dell'Agenzia per le funzioni di cui all'art. 38, co. 3, lett. c), del d.l. n. 112/2008.

L'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al SUAP una dichiarazione di conformità, comprensiva della SCIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. Essa ha anche valore di titolo edilizio con effetti immediati. Il SUAP provvede

ad inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'attività di monitoraggio.

Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa (60 o 30 gg), ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. (art. 19, co. 4, l. n. 241/1990 [art. 19-bis, co. 3, l. n. 116/2014])

L'Agenzia, in modalità telematica, può presentare la SCIA presso l'Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa sia presentata contestualmente alla comunicazione unica, secondo la disciplina di cui al co. 2 dell'art. 5.

L'interessato utilizza gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Agenzia e può, mediante apposita procura, incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di un'amministrazione pubblica.

2) Il procedimento unico (art. 7, d.P.R. n. 160/2010)

Per i casi che non rientrano nel procedimento automatizzato si applica il procedimento unico (Figura 2). In questo caso le istanze sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.

Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro i successivi trenta giorni, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi.

Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dalla l. n. 241/1990, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia per le imprese.

La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali.

Scaduto il termine di 60 gg, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'art. 38, co. 3, lett. h), del d.l. n. 112/2008 (silenzio-assenso).

Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP.

Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli art. da 14 a 14-ter della l. n. 241/1990, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.

Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.




Figura 2

3.3.2) Gli obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35, d.lgs. n. 33/2013)

Secondo l'art. 35 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" (c.d. "decreto sulla trasparenza") le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'art. 36 (pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'art. 5 [effettuazione di pagamenti con modalità informatiche] del d.lgs. n. 82/2005);

m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

n) i risultati delle indagini di “*customer satisfaction*” condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.

Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo (art. 35, co. 2).

Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 (accertamenti d'ufficio), 71 (modalità dei controlli) e 72 (responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli) del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'art. 58 (modalità della fruibilità del dato) del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs.n. 82/2005;

c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

3.3.3) La procedura per il rilascio dell'AUA

La domanda per il rilascio dell'AUA corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'art. 3, commi 1 e 2, è presentata al SUAP (Figura 3) che la trasmette immediatamente, in modalità telematica all'autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale, e ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale (Figura 4). Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'art. 3, per i quali si chiede il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore.




Figura 3




Figura 4

Qualora l'autorità competente riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.

Le verifiche della correttezza formale e dell'integrazione documentale si concludono entro trenta giorni dal ricevimento della domanda (Figura 5). Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata. Nel caso di richiesta di integrazione documentale, si applica l'art. 2, co. 7, della legge n. 241/1990 (fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 [valutazioni tecniche], i termini possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, co. 2 [conferenza di servizi]). Qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato dall'autorità competente, l'istanza è archiviata, fatta salva la facoltà per il gestore di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso, il termine è sospeso per il tempo della proroga. (Figura 5)




Figura 5

Se l'AUA sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, l'autorità competente adotta il provvedimento nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP che, rilascia il titolo. Resta ferma la facoltà di indire la conferenza di servizi di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 160/2010 (Figura 2). La conferenza di servizi è sempre indetta dal SUAP nei casi previsti dalla legge n. 241/1990, e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del presente regolamento compresi nell'autorizzazione unica ambientale (Figura 7).

Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a novanta giorni (Figure 4 e 8), il SUAP, salvo quanto previsto al co. 7 (solo AUA: Figura 7), indice, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza di servizi di cui all'art. 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. In tale caso, l'autorità competente adotta l'autorizzazione unica ambientale entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi dell'art. 14-ter, co. 8, della legge n. 241/1990, entro il termine di centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda medesima. Tale atto confluisce nella determinazione motivata di cui all'art. 14-ter, co. 6-bis della legge n. 241/1990. I soggetti competenti in materia ambientale che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini della individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'art. 14-ter, co. 6-bis, della n. 241/1990.

Nei casi suddetti l'autorità competente promuove il coordinamento dei soggetti competenti, anche nell'ambito della conferenza di servizi.

Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'AUA (Figure 7 e 8) ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990. L'autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo.

L'autorità competente trasmette, in modalità telematica, ogni comunicazione al gestore tramite il SUAP e mette a disposizione del medesimo tutte le informazioni sulla documentazione da presentare e sull'iter relativo alla procedura di autorizzazione unica ambientale. Il SUAP, assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto-legge n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2011, dall'art. 54 del d.lgs. n. 82/2005 e dall'art. 35 del d.lgs. n. 33/2013.




Figura 6




Figura 7




Figura 8

3.4 Il rinnovo dell'AUA (art. 5)

Ai fini del rinnovo dell'AUA il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, co. 1.

E' consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.

Nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.

L'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:

- le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.

3.5 Le modifiche al progetto o all'impianto (art. 6)

L'art. 2 (Definizioni), del d.P.R. n. 59/2013 definisce le seguenti tipologie di modifiche:

- **modifica:** ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente (co. 1, lett. f);
- **modifica sostanziale di un impianto:** ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente (co. 1, lett. g).

Come si può vedere dalla Figura 9 il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente per il tramite del SUAP e, salvo il caso di modifica sostanziale, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica.

L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.

Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 59/2013.

L'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata è una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 del citato decreto, e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.

Le Regioni e le Province Autonome possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione suddetta.

3.6 La voltura dell'AUA

La voltura viene assimilata ad una modifica non sostanziale ed è quindi richiesta direttamente all'autorità competente.

L'autorità competente che rilascia la voltura deve semplicemente comunicare al SUAP e agli altri enti coinvolti nell'AUA l'avvenuta volturazione del titolo a nome di un nuovo gestore.




Figura 9

3.7 Gli oneri istruttori e tariffe (art. 8) e il monitoraggio (art. 9)

Per i procedimenti disciplinati nel regolamento AUA sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite. Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria la cui misura, sommata agli oneri precedentemente detti, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale.

I Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in raccordo con la Conferenza Unificata e sentite le associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio almeno annuali sull'attuazione del presente regolamento volte a verificare, tra l'altro, il numero delle domande presentate al SUAP, i tempi impiegati per l'istruttoria, per l'invio telematico della documentazione agli enti competenti e per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento della conferenza di servizi. All'attuazione di tali disposizioni, le amministrazioni interessate provvedono senza prevedere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3.8 Il potere sostitutivo (art. 11)

L'art. 11 dispone che “decorsi inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente regolamento, si applica l'articolo 2, commi da 9-bis a 9-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241.” Vediamo cosa dice l'art. 2 della l. n. 241/1990.

Dalla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 59/2013, i poteri sostitutivi già attribuiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 269, co. 3 (autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti nuovi e rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione), e per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all'art. 281, co. 1, (I gestori degli stabilimenti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ad esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale che sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 272, comma 3) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono attribuiti al soggetto responsabile dei poteri sostitutivi di cui all'art. 2, co. 9-bis, della legge n. 241/1990, che li esercita con le modalità e nei termini dei commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies del medesimo articolo. Per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all'articolo 281, commi 1 e 3 (stabilimenti in esercizio), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, l'esercizio degli stessi può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del soggetto di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269.

Vediamo ora cosa dice l'art. 2 della l. n. 241/1990:

Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. (art. 2, co. 1).

I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. (art. 2, co. 6).

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 (*valutazioni tecniche*), i termini di conclusione del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, co. 2. (art. 2, co. 7).

La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempiuto dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. (art. 2, co. 8).

La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. (art. 2, co. 9)

L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del co. 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria. (art. 2, co. 9-bis)

Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al co. 7 (integrazioni), il privato può rivolgersi al responsabile del potere sostitutivo perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. (art. 2, co. 9-ter).

Il responsabile individuato ai sensi del co. 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (co. 9-quater).

Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'art. 2 e quello effettivamente impiegato. (co. 9-quinquies).

Mentre l'art. 2-bis della l. n. 241/1990 riporta espressamente che:

Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, co. 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. (co. 1).

Fatto salvo quanto previsto dal co. 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, co. 2, della legge n. 400/1988. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento. (co. 1-bis).

Inoltre l'art. 28, d.l. n. 69/2013 dispone che:

La pubblica amministrazione procedente o in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'art. 1, co. 1-ter, n.241/1990, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.

Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art.2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.

Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 33/2013, è fatta menzione del diritto all'indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo, e sono altresì indicati il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.

4. Modulistica Unificata e Standardizzata AUA

Su proposta del ministro dell'Ambiente e del ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, la Conferenza Unificata, il 26 febbraio 2015, ha sancito l'intesa sul modello unificato e semplificato per l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Il Modello Semplificato (in allegato al d.P.C.M. 8/5/2015) è stato adottato ai sensi dell'art.10 del d.P.R.n. 59/2013, come si legge all'art. 1 del d.P.C.M. citato, e le Regioni dovranno adeguare i contenuti del nuovo Modello in relazione alle normative regionali di settore.

Il modello standardizzato è stato anche previsto all'interno dell'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, approvata dal Consiglio dei ministri il 1° dicembre 2014, dietro intesa della Conferenza unificata del 13 novembre 2014, che al punto 5.7.1. espressamente prevede la predisposizione e l'adozione del modulo unico semplificato per la richiesta di AUA in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013,n. 59.